Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 116° — Numero 191

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Sabato, 19 luglio 1975 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 191 DEL 19 LUGLIO 1975:

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Concorso circoscrizionale pubblico, per esami, a tredici posti di segretario in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto degli uffici del lavoro e della massima occupazione, da destinare agli uffici aventi sede nel Piemonte e nella Lombardia.

Concorso circoscrizionale pubblico, per esami, a sei posti di segretario in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto degli uffici del lavoro e della massima occupazione, da destinare agli uffici aventi sede nel Veneto.

Concorso circoscrizionale pubblico, per esami, a quattro posti di segretario in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto degli uffici del lavoro e della massima occupazione, da destinare agli uffici aventi sede nella Liguria.

Concorso circoscrizionale pubblico, per esami, a quattro posti di segretario in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto degli uffici del lavoro e della massima occupazione, da destinare agli uffici aventi sede nell'Umbria.

Concorso circoscrizionale pubblico, per esami, a cinque posti di segretario in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto degli uffici del lavoro e della massima occupazione, da destinare agli uffici aventi sede nel Lazio.

Concorso circoscrizionale pubblico, per esami, a cinque posti di segretario in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto degli uffici del lavoro e della massima occupazione, da destinare agli uffici aventi sede negli Abruzzi.

Concorso circoscrizionale pubblico, per esami, a quattro posti di segretario in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto degli uffici del lavoro e della massima occupazione, da destinare agli uffici aventi sede nella Basilicata.

Concorso circoscrizionale pubblico, per esami, a cinque posti di segretario in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto degli uffici del lavoro e della massima occupazione, da destinare agli uffici aventi sede in Sicilia.

Concorso circoscrizionale pubblico, per esami, a quattro posti di segretario in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto degli uffici del lavoro e della massima occupazione, da destinare agli uffici aventi sede nella Sardegna.

(Da 5642 a 5650)

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 191 DEL 19 LUGLIO 1975:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 54: **Bagnara legnami, società per azioni, in Genova:** Obbligazioni sorteggiate il 30 giugno 1975. — **Tessab, società per azioni, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate l'8 luglio 1975. — **Essiccatoi Fava, società per azioni, in Cento (Ferrara):** Obbligazioni sorteggiate il 30 giugno 1975. — **Comune di Napoli:** Obbligazioni « Città di Napoli 6 % » sorteggiate il 20 maggio 1975. — **O.R.S.A. - Olonia resine sintetiche affini, società per azioni, in Gorla Minore:** Obbligazioni sorteggiate il 14 giugno 1975. — **Giovanni Crespi, società per azioni, in Legnano:** Obbligazioni sorteggiate il 10 giugno 1975. — **Alfonso Bialetti & C., società per azioni, in Crusinallo:** Obbligazioni sorteggiate il 25 giugno 1975. — **G.A.M.A. - Gruppo acquisto macello avicolo, società per azioni, in Bologna:** Obbligazioni sorteggiate il 1° luglio 1975. — **Texa, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 26 giugno 1975. — **Pierrel - S.p.a.** (per conto dell'incorporata **Cortex Chemical, società per azioni, in Napoli):** Estrazione di obbligazioni. — **Igino Mazzola, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate l'11 giugno 1975. — **Rizzoli editore, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 26 giugno 1975. — **Vetreria italiana VETR.I., società per azioni, in Carcare:** Obbligazioni sorteggiate il 27 giugno 1975. — **Fabbrica italiana lampadine elettriche F.I.L.E., società per azioni, in Lecco:** Obbligazioni sorteggiate il 25 giugno 1975. — **Alitalia - Linee aeree italiane, società per azioni, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate l'8 luglio 1975. — **Gruppo Lepetit, società per azioni, in Milano:** Rimborso di obbligazioni « Ledoga S.p.a. — **Subalpina investimenti, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni « Fidi-Milano S.p.a. » sorteggiate il 14 luglio 1975. — **Metropolitana milanese « MM », società per azioni, in Milano:** Obbligazioni « 5,50 % 1961-1979 » sorteggiate il 10 luglio 1975. — **Metropolitana milanese « MM », società per azioni, in Milano:** Obbligazioni « 5,50 % 1960-1979 » sorteggiate il 10 luglio 1975. — **Metropolitana milanese « MM », società per azioni, in Milano:** Obbligazioni « 6 % 1958-1979 » sorteggiate il 10 luglio 1975. — **Metropolitana milanese « MM », società per azioni, in Milano:** Obbligazioni « 6 % 1957-1979 » sorteggiate il 10 luglio 1975. — **Autostrade - Concessioni e costruzioni autostrade, società per azioni, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate l'8 luglio 1975.

Errata-corrige

L'avviso riguardante la società: « Pirelli, Società per azioni, in Milano », di cui erroneamente è stata preannunciata l'inserzione nel Bollettino delle estrazioni n. 23, pubblicato in supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* n. 113 del 30 aprile 1975, deve invece intendersi inserito nel Bollettino delle estrazioni n. 22, pubblicato in supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* n. 104 del 19 aprile 1975.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 marzo 1975.

Iscrizione nel ruolo speciale del quadro del naviglio militare dello Stato della motovedetta costiera « CP 2016 ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, sull'ordinamento della Marina militare, e successive modificazioni;

Visto il decreto interministeriale 13 maggio 1968 che detta le norme di attuazione del decreto presidenziale n. 585 del 6 marzo 1968;

Visto il decreto presidenziale n. 1199 del 13 dicembre 1973;

Su proposta del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per la marina mercantile;

Decreta:

Articolo unico

La motovedetta costiera « CP 2016 », affidata in dotazione al Corpo delle capitanerie di porto per i compiti di polizia marittima, assistenza e salvataggio, viene iscritta nel ruolo speciale del naviglio per la vigilanza costiera del quadro del naviglio militare dello Stato, con decorrenza 31 gennaio 1975.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 11 marzo 1975

LEONE

FORLANI — GIOIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1975
Registro n. 13 Difesa, foglio n. 276

(5609)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° luglio 1975.

Scioglimento del consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 12-*bis* della legge 17 agosto 1974, n. 386, sull'avvio della riforma sanitaria;

Visto il dereto del Presidente della Repubblica 22 novembre 1971, relativo alla costituzione del consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1975, relativo alla nomina del sig. Claudio Cruciani a presidente dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali;

Ritenuta la necessità di procedere alla nomina del commissario straordinario per la temporanea gestione dell'ente, ai sensi dell'art. 12-*bis* predetto;

Considerata l'esigenza di garantire, nel momento di sostituzione del regime commissariale alla gestione ordinaria, la continuità della condotta di gestione e di avvalersi perciò dell'opera di precedenti amministratori, per utilizzarne altresì le doti di esperienza;

Ravvisata, a tal fine, l'opportunità di conferire le funzioni di commissario al presidente dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali;

Vista la delibera adottata dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 1° luglio 1975;

Sulla proposta dei Ministri per il lavoro e la previdenza sociale, per la sanità e per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Dal giorno successivo a quello di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto è sciolto il consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali ed alla gestione dell'ente stesso è preposto un commissario straordinario fino alla data di emanazione del decreto previsto dal terzo comma dell'art. 12-*bis* della legge 17 agosto 1974, n. 386.

Art. 2.

A decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto e fino al 31 dicembre 1975, le funzioni di commissario straordinario dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali sono conferite al signor Claudio Cruciani.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repùbblica italiana.

Dato a Roma, addì 1° luglio 1975

LEONE

MORO — TOROS — GULLOTTI — COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 luglio 1975
Registro n. 6 Lavòro, foglio n. 162

(6118)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° luglio 1975.

Scioglimento del consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 12-*bis* della legge 17 agosto 1974, n. 386, sull'avvio della riforma sanitaria;

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1972, relativo alla costituzione del consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico;

Visto il decreto ministeriale 3 novembre 1970, relativo alla nomina dell'avv. Urbano Cioccetti a presidente dell'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico;

Ritenuta la necessità di procedere alla nomina del commissario straordinario per la temporanea gestione dell'ente, ai sensi dell'art. 12-*bis* predetto;

Considerata l'esigenza di garantire, nel momento di sostituzione del regime commissariale alla gestione ordinaria, la continuità della condotta di gestione e di avvalersi perciò dell'opera di precedenti amministratori, per utilizzarne altresì le doti di esperienza;

Ravvisata, a tal fine, l'opportunità di conferire le funzioni di commissario al presidente dell'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico;

Vista la delibera adottata dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 1° luglio 1975;

Sulla proposta dei Ministri per il lavoro e la previdenza sociale, per la sanità e per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Dal giorno successivo a quello di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto è sciolto il consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico ed alla gestione dell'ente stesso è preposto un commissario straordinario fino alla data di emanazione del decreto previsto dal terzo comma dell'art. 12-*bis* della legge 17 agosto 1974, n. 386.

Art. 2.

A decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto e fino al 31 dicembre 1975, le funzioni di commissario straordinario dell'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico sono conferite all'avv. Urbano Cioccetti.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 1° luglio 1975

LEONE

MORO — TOROS — GULLOTTI — COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *luglio* 1975
Registro n. 6 *Lavoro, foglio n.* 168

(6119)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° luglio 1975.

Scioglimento del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale di assistenza ai dipendeni degli enti locali e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 12-*bis* della legge 17 agosto 1974, n. 386, sull'avvio della riforma sanitaria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 settembre 1971, relativo alla costituzione del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale di assistenza ai dipendenti degli enti locali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 settembre 1971, relativo alla nomina del prof. Giuseppe D'Angelo a presidente dell'Istituto nazionale di assistenza ai dipendenti degli enti locali;

Ritenuta la necessità di procedere alla nomina del commissario straordinario per la temporanea gestione dell'istituto, ai sensi dell'art. 12-*bis* predetto;

Considerata l'esigenza di garantire, nel momento di sostituzione del regime commissariale alla gestione ordinaria, la continuità della condotta di gestione e di avvalersi perciò dell'opera di precedenti amministratori, per utilizzarne altresì le doti di esperienza;

Ravvisata, a tal fine, l'opportunità di conferire le funzioni di commissario al presidente dell'Istituto nazionale di assistenza ai dipendenti degli enti locali;

Vista la delibera adottata dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 1° luglio 1975;

Sulla proposta dei Ministri per il lavoro e la previdenza sociale, per la sanità e per il tesoro, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

Art. 1.

Dal giorno successivo a quello di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto è sciolto il consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale di assistenza ai dipendenti degli enti locali ed alla gestione dell'ente stesso è preposto un commissario straordinario fino alla data di emanazione del decreto previsto dal terzo comma dell'art. 12-*bis* della legge 17 agosto 1974, n. 386.

Art. 2.

A decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto e fino al 31 dicembre 1975, le funzioni di commissario straordinario dell'Istituto nazionale di assistenza ai dipendenti degli enti locali sono conferite al professore Giuseppe D'Angelo.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 1° luglio 1975

LEONE

MORO — TOROS — GULLOTTI — COLOMBO — GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *luglio* 1975
Registro n. 6 *Lavoro, foglio n.* 163

(6120)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° luglio 1975.

Scioglimento del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 12-*bis* della legge 17 agosto 1974, n. 386, sull'avvio della riforma sanitaria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1970, relativo alla costituzione del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 agosto 1974, relativo alla nomina del dott. Alberto Ghergo a presidente dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Ritenuta la necessità di procedere alla nomina del commissario straordinario per la temporanea gestione dell'istituto, ai sensi dell'art. 12-*bis* predetto;

Considerata l'esigenza di garantire, nel momento di sostituzione del regime commissariale alla gestione ordinaria, la continuità della condotta di gestione e di avvalersi perciò dell'opera di precedenti amministratori, per utilizzarne altresì le doti di esperienza;

Ravvisata, a tal fine, l'opportunità di conferire le funzioni di commissario al presidente dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Vista la delibera adottata dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 1° luglio 1975;

Sulla proposta dei Ministri per il lavoro e la previdenza sociale, per la sanità e per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Dal giorno successivo a quello di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto è sciolto il consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per la assicurazione contro le malattie ed alla gestione dell'ente stesso è preposto un commissario straordinario fino alla data di emanazione del decreto previsto dal terzo comma dell'art. 12-*bis* della legge 17 agosto 1974, n. 386.

Art. 2.

A decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto e fino al 31 dicembre 1975, le funzioni di commissario straordinario dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie sono conferite al dott. Alberto Ghergo.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 1° luglio 1975

LEONE

MORO — TOROS — GULLOTTI — COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *luglio* 1975
Registro n. 6 *Lavoro, foglio n.* 161

(6121)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° luglio 1975.

Scioglimento del consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 12-*bis* della legge 17 agosto 1974, n. 386, sull'avvio della riforma sanitaria;

Visto il decreto ministeriale 28 novembre 1972, relativo alla costituzione del consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo;

Visto il decreto ministeriale 28 novembre 1972, relativo alla nomina dell'avv. Filippo Lupis a presidente dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo;

Ritenuta la necessità di procedere alla nomina del commissario straordinario per la temporanea gestione dell'ente, ai sensi dell'art. 12-*bis* predetto;

Considerata l'esigenza di garantire, nel momento di sostituzione del regime commissariale alla gestione ordinaria, la continuità della condotta di gestione e di avvalersi perciò dell'opera di precedenti amministratori, per utilizzarne altresì le doti di esperienza;

Ravvisata, a tal fine, l'opportunità di conferire le funzioni di commissario al presidente dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo;

Vista la delibera adottata dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 1° luglio 1975;

Sulla proposta dei Ministri per il lavoro e la previdenza sociale, per la sanità e per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Dal giorno successivo a quello di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto è sciolto il consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo ed alla gestione dell'Ente stesso è preposto un commissario straordinario fino alla data di emanazione del decreto previsto dal terzo comma dell'art. 12-*bis* della legge 17 agosto 1974, n. 386.

Art. 2.

A decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto e fino al 31 dicembre 1975, le funzioni di commissario straordinario dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo sono conferite all'avv. Filippo Lupis.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 1° luglio 1975

LEONE

MORO — TOROS — GULLOTTI — COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *luglio* 1975
Registro n. 6 *Lavoro, foglio n.* 167

(6122)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° luglio 1975.

Scioglimento del consiglio centrale della Federazione nazionale delle casse mutue di malattia per gli esercenti attività commerciali e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 12-*bis* della legge 17 agosto 1974, n. 386, sull'avvio della riforma sanitaria;

Visto l'art. 25 della legge 27 novembre 1960, n. 1397, relativo alla composizione del consiglio centrale della Federazione nazionale delle casse mutue di malattia per gli esercenti attività commerciali;

Visto il decreto ministeriale 25 ottobre 1971, relativo alla nomina del rag. Mario Bottelli a presidente della Federazione nazionale delle casse mutue di malattia per gli esercenti attività commerciali;

Ritenuta la necessità di procedere alla nomina del commissario straordinario per la temporanea gestione dell'ente, ai sensi dell'art. 12-*bis* predetto;

Considerata l'esigenza di garantire, nel momento di sostituzione del regime commissariale alla gestione

ordinaria, la continuità della condotta di gestione e di avvalersi perciò dell'opera di precedenti amministratori, per utilizzarne altresì le doti di esperienza;

Ravvisata, a tal fine, l'opportunità di conferire le funzioni di commissario al presidente della Federazione nazionale delle casse mutue di malattia per gli esercenti attività commerciali;

Vista la delibera adottata dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 1° luglio 1975;

Sulla proposta dei Ministri per il lavoro e la previdenza sociale, per la sanità e per il tesoro, di concerto con il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato;

Decreta:

Art. 1.

Dal giorno successivo a quello di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto è sciolto il consiglio centrale della Federazione nazionale delle casse mutue di malattia per gli esercenti attività commerciali ed alla gestione dell'ente stesso è preposto un commissario straordinario fino alla data di emanazione del decreto previsto dal terzo comma dell'art. 12-*bis* della legge 17 agosto 1974, n. 386.

Art. 2.

A decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto e fino al 31 dicembre 1975, le funzioni di commissario straordinario della Federazione nazionale delle casse mutue di malattia per gli esercenti attività commerciali sono conferite al rag. Mario Bottelli.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 1° luglio 1975

LEONE

MORO — TOROS — GULLOTTI — COLOMBO DONAT-CATTIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *luglio* 1975
Registro n. 6 *Lavoro, foglio n.* 165

(6123)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° luglio 1975.

Scioglimento del consiglio centrale della Federazione nazionale delle casse mutue di malattia per gli artigiani e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 12-*bis* della legge 17 agosto 1974, n. 386, sull'avvio della riforma sanitaria;

Visto l'art. 16 della legge 29 dicembre 1956, n. 1533, e successive modificazioni, relativo alla composizione del consiglio centrale della Federazione nazionale delle casse mutue di malattia per gli artigiani;

Visto il decreto ministeriale 25 ottobre 1971, relativo alla nomina del comm. Giovanni Borello a presidente della Federazione nazionale delle casse mutue di malattia per gli artigiani;

Ritenuta la necessità di procedere alla nomina del commissario straordinario per la temporanea gestione dell'ente, ai sensi dell'art. 12-*bis* predetto;

Considerata l'esigenza di garantire, nel momento di sostituzione del regime commissariale alla gestione ordinaria, la continuità della condotta di gestione e di avvalersi perciò dell'opera di precedenti amministratori, per utilizzarne altresì le doti di esperienza;

Ravvisata, a tal fine, l'opportunità di conferire le funzioni di commissario al presidente della Federazione nazionale delle casse mutue di malattia per gli artigiani;

Vista la delibera adottata dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 1° luglio 1975;

Sulla proposta dei Ministri per il lavoro e la previdenza sociale, per la sanità e per il tesoro, di concerto con il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato;

Decreta:

Art. 1.

Dal giorno successivo a quello di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto è sciolto il consiglio centrale della Federazione nazionale delle casse mutue di malattia per gli artigiani ed alla gestione dell'ente stesso è preposto un commissario straordinario fino alla data di emanazione del decreto previsto dal terzo comma dell'art. 12-*bis* della legge 17 agosto 1974, n. 386.

Art. 2.

A decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto e fino al 31 dicembre 1975, le funzioni di commissario straordinario della Federazione nazionale delle casse mutue di malattia per gli artigiani sono conferite al comm. Giovanni Borello.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 1° luglio 1975

LEONE

MORO — TOROS — GULLOTTI — COLOMBO DONAT-CATTIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *luglio* 1975
Registro n. 6 *Lavoro, foglio n.* 164

(6124)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° luglio 1975.

Scioglimento del consiglio centrale della Federazione nazionale delle casse mutue di malattia per i coltivatori diretti e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 12-*bis* della legge 17 agosto 1974, n. 386, sull'avvio della riforma sanitaria;

Visto l'art. 12 della legge 22 novembre 1954, n. 1136, relativo alla composizione del consiglio centrale della Federazione nazionale delle casse mutue di malattia per i coltivatori diretti;

Visto il decreto ministeriale 25 ottobre 1971, relativo alla nomina dell'avv. Cesare Dall'Oglio a presidente della Federazione nazionale delle casse mutue di malattia per i coltivatori diretti;

Ritenuta la necessità di procedere alla nomina del commissario straordinario per la temporanea gestione dell'ente, ai sensi dell'art. 12-*bis* predetto;

Considerata l'esigenza di garantire, nel momento di sostituzione del regime commissariale alla gestione ordinaria, la continuità della condotta di gestione e di avvalersi perciò dell'opera di precedenti amministratori, per utilizzarne altresì le doti di esperienza;

Ravvisata, a tal fine, l'opportunità di conferire le funzioni di commissario al presidente della Federazione nazionale delle casse mutue di malattia per i coltivatori diretti;

Vista la delibera adottata dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 1° luglio 1975;

Sulla proposta dei Ministri per il lavoro e la previdenza sociale, per la sanità e per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Dal giorno successivo a quello di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto è sciolto il consiglio centrale della Federazione nazionale delle casse mutue di malattia per i coltivatori diretti ed alla gestione dell'ente stesso è preposto un commissario straordinario fino alla data di emanazione del decreto previsto dal terzo comma dell'art. 12-*bis* della legge 17 agosto 1974, n. 386.

Art. 2.

A decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto e fino al 31 dicembre 1975, le funzioni di commissario straordinario della Federazione nazionale delle casse mutue di malattia per i coltivatori diretti sono conferite all'avv. Cesare Dall'Oglio.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 1° luglio 1975

LEONE

MORO — TOROS —
GULLOTTI — COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 luglio 1975
Registro n 6 Lavoro, foglio n. 166

(6125)

DECRETO MINISTERIALE 21 agosto 1974.

Istituzione in Oristano di un ispettorato provinciale del lavoro.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 3 della legge 22 luglio 1961, n. 628, recante modifiche sull'ordinamento del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che prevede l'istituzione di ispettorati provinciali del lavoro in tutti i capoluoghi di provincia che non siano anche capoluoghi di regione;

Vista la legge 16 luglio 1974, n. 306, che istituisce la provincia di Oristano;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 21 agosto 1974 è istituito ad Oristano un ispettorato provinciale del lavoro che eserciterà i propri compiti e funzioni nella circoscrizione territoriale della provincia di Oristano ai sensi del precitato art. 3 della legge 22 luglio 1961, n. 628.

Art. 2.

Il presente decreto verrà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale della regione sarda, nell'albo delle province di Cagliari e di Oristano e negli albi dei comuni appartenenti alla provincia di Oristano.

Roma, addì 21 agosto 1974

Il Ministro: BERTOLDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 giugno 1975
Registro n. 4 Lavoro, foglio n. 222

(5814)

DECRETO MINISTERIALE 24 maggio 1975.

Sostituzione di un membro del comitato per le provvidenze a favore dei lavoratori carbosiderurgici licenziati.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 23 marzo 1956, n. 296, concernente finanziamenti ed agevolazioni per facilitare il riassorbimento di personale licenziato da aziende siderurgiche;

Vista la legge 5 novembre 1964, n. 1172, recante norme per la iscrizione in bilancio delle somme occorrenti per far fronte agli impegni di carattere finanziario derivanti dall'applicazione dell art. 56 del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio;

Visto il proprio decreto del 23 luglio 1956, e successive modifiche concernenti la composizione del comitato per le provvidenze a favore dei lavoratori carbosiderurgici licenziati, previsto dall'art. 9 della citata legge n. 296 cui fa riferimento l'art. 3 della legge n. 1172;

Vista la nota del 6 marzo 1975, n. 1819, con la quale il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha designato come proprio rappresentante in seno al comitato in parola l'ing. Francesco Tetamo in sostituzione del dott. Emanuele Pizzolorusso, collocato a riposo;

Considerata, pertanto, la necessità di procedere alla predetta sostituzione;

Decreta:

L'ing. Francesco Tetamo è nominato membro del comitato per le provvidenze a favore dei lavoratori carbosiderurgici licenziati, di cui all'art. 9 della legge 23 marzo 1956, n. 296, in rappresentanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in sostituzione del dott. Emanuele Pizzolorusso, collocato a riposo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 maggio 1975

Il Ministro: TOROS

(5774)

DECRETO MINISTERIALE 1° giugno 1975.

Terza variazione al bilancio di previsione del fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori per l'esercizio 1974-75.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 29 aprile 1949, n. 264, recante provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza ai lavoratori involontariamente disoccupati e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 17, che detta norme per l'amministrazione del fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10, relativo al trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di istruzione artigiana e professionale e del relativo personale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n. 689, concernente le norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in tema di addestramento e formazione professionale;

Visto il proprio decreto 1° luglio 1974, con il quale è stato approvato lo stato di previsione delle entrate e delle spese del fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori per l'esercizio finanziario 1974-75;

Visti i propri decreti 1° settembre 1974 e 28 marzo 1975, con i quali sono state apportate variazioni allo stato di previsione predetto;

Vista la legge 26 aprile 1975, n. 132, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 1975 dello Stato, nel quale è prevista una assegnazione di L. 20 miliardi quale contributo ordinario al F.A.P.L.;

Considerato che soltanto la metà del predetto contributo, pari a L. 10.000.000.000, è da considerare di competenza del bilancio di previsione 1974-75 del F.A.P.L., quale quota afferente al periodo 1° gennaio-30 giugno 1975;

Accertato che l'avanzo di amministrazione del F.A.P.L. alla chiusura dell'esercizio finanziario 1973-74 è risultato ammontante a L. 27.988.015.363, con una eccedenza di L. 14.225.015.363 rispetto all'importo presunto in L. 13.763.000.000 ed iscritto nel bilancio di previsione del predetto fondo per l'esercizio finanziario 1974-75;

Considerato che taluni elementi che costituiscono il predetto avanzo di amministrazione sono destinati, per legge, ad una propria utilizzazione di spesa e che nel caso specifico essendo il loro ammontare totale di lire 405.512.526 da ripartire sui capitoli di spesa 5154, 5156, 5158, 5171, 5172, 5181, 5206, soltanto la somma di lire 13.819.502.837, compresa nella predetta eccedenza dell'avanzo di amministrazione accertato rispetto a quello previsto, sarà possibile ripartire secondo le misure previste dal citato decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1950, n. 10;

Vista la decisione della commissione delle Comunità europee in data 27 dicembre 1973, con la quale viene autorizzata, tra l'altro, a favore del F.A.P.L., rimborso di parte di spese sostenute per la formazione professionale dei lavoratori nella misura di L. 680.956.191 che, portata al netto della somma di L. 22.166.284 che è pari ad un minore rimborso della somma indicata nel precedente proprio decreto del 28 marzo 1975 si riduce a L. 658.789.906;

Visti i propri decreti del 2 settembre 1974 e del 28 marzo 1975, con i quali sono stati, rispettivamente, determinati e confermati, sulla base dei parametri numerici forniti dall'I.S.T.A.T., i coefficienti di ripartizione delle disponibilità finanziarie del F.A.P.L. destinate alle regioni e considerata la necessità di operare un conguaglio degli importi assegnati in sede di ripartizione provvisoria con gli appositi propri decreti del 2 settembre 1974 e 28 marzo 1975 con gli importi effettivamente spettanti alle regioni stesse sul totale definitivamente accertato delle disponibilità prima dette, a norma del citato decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10;

Tenuto presente che, a norma del citato decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10, il 25% delle disponibilità finanziarie deve essere utilizzato per interventi diretti dello Stato nell'intero territorio nazionale, mentre il restante 75% è di competenza delle regioni, e che la relativa quota deve essere erogata, sulla base dei coefficienti di ripartizione, per l'83,62% alle regioni a statuto ordinario, mentre per il 16,38% il F.A.P.L. interverrà nelle regioni a statuto speciale;

Considerata la necessità di integrare lo stanziamento di quei capitoli di spesa dimostratosi insufficiente, in relazione a necessità di finanziamento presentatesi successivamente alla compilazione del bilancio preventivo prendendo, altresì, atto di economie verificatesi su altri capitoli di spesa;

Decreta:

Art. 1.

Allo stato di previsione delle entrate e delle spese del «Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori» per l'esercizio finanziario 1974-75, sono apportate le seguenti variazioni:

In aumento:

Parte I - ENTRATA

Presunto avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente da destinare agli interventi diretti del F.A.P.L. nell'intero territorio nazionale e indiretti nelle regioni a statuto ordinario, da ripartire nelle misure stabilite dall'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10	L. 14.225.015.363	
Cap. 5101. — Contributo annuo a carico del bilancio dello Stato (art. 62, lettera *b*), della legge 29 aprile 1949, n. 264) . .	» 10.000.000.000	
Cap. 5231. — Rimborso dalle Comunità europee (Fondo sociale europeo) di parte delle spese sostenute per la formazione professionale dei lavoratori	» 658.789.906	
Totale aumento entrata . . .		L. 24.883.805.269

Parte II - SPESE

In diminuzione:

Cap. 5132. — Spese per la formazione e l'aggiornamento del personale impiegato nell'attività di addestramento professionale, anche mediante la sperimentazione di iniziative pilota (art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10)	L. 500.000.000

Cap. 5151. — Spese per la istituzione ed il funzionamento dei corsi per lavoratori disoccupati . .	L. 465.500.000	
Cap. 5155. — Spese per la istituzione ed il funzionamento di corsi per particolari categorie di lavoratori, capi intermedi di aziende-sperimentali per adulti ad apprendimento individualizzato, conduzione impianti termici, minorati fisici, disadattati sociali, ecc. .	» 152.200.000	
Cap. 5171. — Sovvenzione e finanziamento di iniziative aventi per scopo l'insegnamento complementare per apprendisti	» 40.000.000	
Totale diminuzione delle spese .		L. 1.157.700.000
Totale delle disponibilità .		L. 26.041.505.269

In aumento:

Cap. 5128. — Spese per le assicurazioni degli apprendisti occupati presso aziende artigiane contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, contro le malattie, contro la invalidità e vecchiaia e contro la tubercolosi (art. 28 della legge 19 gennaio 1955, n. 25) .	L. 4.700.000.000
Cap. 5130. — Spese per la predisposizione, assistenza tecnica e finanziamento, mediante erogazione di contributi alle regioni, di corsi di qualificazione e riqualificazione professionale nei casi di rilevante conversione, riorganizzazione o cessazione di aziende, nonchè di istituzione di nuovi rilevanti insediamenti industriali, oppure quando trattisi di attività artistiche o di altra specializzazione per le quali non sia possibile reclutare allievi nell'ambito regionale (art. 7, lettera *f*) del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10)	» 6.568.296.102
Cap. 5152. — Finanziamento dei corsi per giovani lavoratori (art. 3, lettera *a*), della legge 4 maggio 1951, n. 456). Premi periodici od indennità giornaliere ai giovani che frequentano corsi di qualificazione (art. 4 della legge 2 aprile 1968, n. 424)	» 1.336.166.250
Cap. 5154. — Spese per la istituzione ed il funzionamento dei corsi per la rieducazione professionale degli invalidi del lavoro (art. 14 della legge 19 gennaio 1963, n. 15 e art. 179 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124) . .	» 102.007.084
Cap. 5156. — Contributi a favore di istituti di protesi, di rieducazione e di riqualificazione degli invalidi ai sensi dell'art. 25 della legge 2 aprile 1968, n. 482	» 5.501.611
Cap. 5157. — Contributi in favore di enti o di istituti aventi per scopo l'addestramento professionale dei lavoratori (art. 3, lettera *d*), della legge 4 maggio 1951, n. 456) . .	» 333.000.000
Cap. 5158. — Contributi a favore di enti giuridicamente riconosciuti e di enti a carattere nazionale anche se non giuridicamente riconosciuti che perseguono finalità di formazione professionale dei lavoratori (art. 1 della legge 12 febbraio 1967, n. 36) . .	» 2.799.000
Cap. 5171. — Sovvenzione e finanziamento di iniziative aventi per scopo l'insegnamento complementare per apprendisti . . .	» 67.855.000
Cap. 5172. — Spese comunque connesse allo sviluppo ed al perfezionamento della formazione professionale degli apprendisti	» 36.327.080
Cap. 5181. — Spese per la istituzione ed il funzionamento dei corsi destinati all'addestramento, qualificazione e riqualificazione dei mutilati ed invalidi civili impossibilitati a frequentare i corsi normali di addestramento professionale. Indennità di frequenza agli allievi partecipanti a corsi istituiti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale (art. 24 della legge 30 marzo 1971, n 118)	L. 159.071.160
Cap. 5201. — Contributi alle regioni a statuto ordinario ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10, e per gli scopi di cui all'art. 1 dello stesso decreto	» 12.698.530.391
Cap. 5204. — Contributi alle regioni a statuto ordinario da erogare ad istituti di protesi, di rieducazione e di riqualificazione degli invalidi ai sensi dell'art. 25 della legge 2 aprile 1968 n. 482	» 7.181.486
Cap. 5206. — Contributi alle regioni a statuto ordinario da erogare per la sovvenzione ed il finanziamento di iniziative aventi per scopo l'insegnamento complementare degli apprendisti, o comunque connesse allo sviluppo ed al perfezionamento della formazione professionale degli apprendisti (art. 20, lettere *d*) ed *e*), della legge 19 gennaio 1955, n. 25)	» 24.770.105
Totale a pareggio per aumento delle spese	L. 26.041.505.269

Roma, addì 1° giugno 1975

Il Ministro: TOROS

(5933)

DECRETO MINISTERIALE 10 giugno 1975.

Ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Pisa.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che prevede la istituzione delle commissioni provinciali per il collocamento e stabilisce in due anni la durata in carica dei membri componenti le commissioni stesse;

Visto il decreto ministeriale 12 aprile 1972, registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1972, registro n. 4 Lavoro, foglio n. 213;

Viste le designazioni fatte dalle associazioni interessate su richiesta del competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

E' ricostituita, nella provincia di Pisa presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la commissione provinciale per il collocamento composta dai signori:

Presidente:

Lo Pumo dott. Paolo, direttore dell'ufficio provinciale del lavoro.

Membri:

Bellatalla geom. capo Luciano, rappresentante del genio civile;

Paliaga ing. Arezzo, rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Paoletti dott. Renzo, rappresentante dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Cini Enzo, Felloni Ardenzo, Naletto Olindo, Pellegatti Mirko, Parra Goffredo, Bernardi Dino e Palla geom. Renato, rappresentanti dei lavoratori;

Sanna avv. Gianfranco, Simonelli avv. Gualberto, Gattai dott. Augusto e Capecchi Gaetano, rappresentanti dei datori di lavoro;

Scarlatti Sergio, rappresentante dei coltivatori diretti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 giugno 1975

Il Ministro: Toros

(5614)

DECRETO MINISTERIALE 10 giugno 1975.

Ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Macerata.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che prevede la istituzione delle commissioni provinciali per il collocamento e stabilisce in due anni la durata in carica dei membri componenti le commissioni stesse;

Visto il decreto ministeriale 30 settembre 1972, registrato alla Corte dei conti, addì 12 gennaio 1974, registro n. 7 Lavoro, foglio n. 354;

Viste le designazioni fatte dalle associazioni interessate su richiesta del competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

E' ricostituita, nella provincia di Macerata presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la commissione provinciale per il collocamento composta dai signori:

Presidente:

Pagnanelli dott. Gino, direttore dell'ufficio provinciale del lavoro.

Membri:

Sigona ing. sup. Giuseppe, rappresentante del genio civile;

Spaccesi dott. Cesare, rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Monachesi dott. Luigi, rappresentante dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Venturi Domenico, Negri Guido, Hoffmann Fabio, Giulianelli Gianfranco, Sbrascini Cesare, Barbieri Renzo e Alunni Armando, rappresentanti dei lavoratori;

Petracco dott. Piergiovanni, Pupo dott. Ermanno, Gentili cav. Rodolfo e Pingi rag. Luciano, rappresentanti dei datori di lavoro;

Failla per. agr. Mario, rappresentante dei coltivatori diretti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 giugno 1975

Il Ministro: Toros

(5616)

DECRETO MINISTERIALE 10 giugno 1975.

Ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Padova.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che prevede la istituzione delle commissioni provinciali per il collocamento e stabilisce in due anni la durata in carica dei membri componenti le commissioni stesse;

Visto il decreto ministeriale 11 novembre 1972, registrato alla Corte dei conti, addì 12 marzo 1973, registro n. 2 Lavoro, foglio n. 303;

Viste le designazioni fatte dalle associazioni interessate su richiesta del competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

E' ricostituita, nella provincia di Padova presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la commissione provinciale per il collocamento composta dai signori:

Presidente:

Tamborino dott. Antonio, direttore dell'ufficio provinciale del lavoro.

Membri:

Cajelli geom. princ. Emilio, rappresentante del genio civile;

Maran Giovanni, rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Menegalle per. agr. Giovanni, rappresentante dello ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Benvegnù Pasini Giulio, Brandolese Bruno, Bellia Adriano, Moro Dino, Piccolo Rigone, Barchesi Antonio e Spata Giuseppe, rappresentanti dei lavoratori;

Maragno Luigi, Munegato Giancarlo, Badan dottor Giampietro e Barcaro rag. Renzo, rappresentanti dei datori di lavoro;

Masiero cav. Armando, rappresentante dei coltivatori diretti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 giugno 1975

Il Ministro: Toros

(5615)

DECRETO MINISTERIALE 20 giugno 1975.

Proroga a trentasei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei dipendenti della ditta Il fabbricone - Lanificio italiano S.p.a., in Prato.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 17 giugno 1972 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Il fabbricone - Lanificio italiano S.p.a., di Prato (Firenze), con effetto dal 29 febbraio 1972;

Visti i decreti ministeriali 8 maggio 1973, 19 ottobre 1973, 21 novembre 1973, 22 novembre 1973, 14 maggio 1974, 15 maggio 1974, 22 luglio 1974, 25 ottobre 1974, 3 gennaio 1975 e 2 aprile 1975 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Firenze;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Il fabbricone - Lanificio italiano S.p.a., di Prato (Firenze), è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 giugno 1975

Il Ministro: TOROS

(6001)

DECRETO MINISTERIALE 21 giugno 1975.

Proroga di tre mesi del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore manufatti in cemento operanti in provincia di Avellino.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto il decreto interministeriale 30 maggio 1974 con il quale è stata dichiarata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore manufatti in cemento operanti in provincia di Avellino;

Considerato che i lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalle aziende predette hanno già fruito del periodo di centottanta giorni del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e che permane nella provincia la crisi economica di cui al summenzionato decreto interministeriale;

Vista la proposta favorevole dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Napoli corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

In favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore manufatti in cemento operanti in provincia di Avellino, il periodo di centottanta giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato di un trimestre con decorrenza dal giorno successivo al centottantesimo di corresponsione.

Roma, addì 21 giugno 1975

Il Ministro: TOROS

(5999)

DECRETO MINISTERIALE 21 giugno 1975.

Modificazione al provvedimento di esclusione di alcune preparazioni di difenossilato dall'elenco delle sostanze e preparazioni soggette alle disposizioni di legge sugli stupefacenti.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 7 gennaio 1970 nonché il successivo decreto di rettifica in data 10 febbraio 1970 con il quale venivano escluse dall'elenco delle sostanze e preparazioni soggette alle disposizioni di legge sugli stupefacenti alcune preparazioni contenenti difenossilato;

Visto il documento NARC/CL. 5/1973 G. XVIII 8/2/6 (26979) con il quale il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite comunica il testo del paragrafo 3 della tabella III della convenzione unica del 1961 come modificato dalla commissione degli stupefacenti nel corso della sua venticinquesima sessione;

Vista la legge 22 ottobre 1954, n. 1041;

Visto il decreto ministeriale 20 novembre 1964 che approva l'elenco delle sostanze, loro sali e preparazioni di cui all'art. 3 di detta legge e i successivi aggiornamenti;

Considerata l'opportunità di adeguarsi alle nuove disposizioni;

Sentito il parere del Consiglio superiore di sanità;

Decreta:

Dall'elenco di cui alle premesse sono escluse le preparazioni di difenossilato contenenti, per unità di dosaggio, come massimo 2,5 milligrammi di difenossilato calcolato come base e come minimo una quantità di solfato di atropina pari all'1% della dose di difenossilato.

Sono abrogati i decreti 7 gennaio 1970 e 10 febbraio 1970 di cui alle premesse.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 giugno 1975

Il Ministro: GULLOTTI

(6012)

DECRETO MINISTERIALE 25 giugno 1975.

Proroga di tre mesi del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati da aziende del settore imballaggi e cartotecnica operanti in provincia di Foggia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto il decreto interministeriale 29 aprile 1972, con il quale è stata dichiarata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore imballaggi e cartotecnica operanti in provincia di Foggia;

Visto il decreto ministeriale 29 gennaio 1975 di proroga del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati dalle aziende industriali del settore imballaggi e cartotecnica operanti in provincia di Foggia;

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Bari corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate, favorevole alla corresponsione del medesimo trattamento per un ulteriore trimestre ai lavoratori che al termine del precedente si trovavano ancora involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro;

Considerato che la crisi economica, di cui al citato decreto interministeriale 29 aprile 1972 è tuttora sussistente;

Decreta:

La corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende del settore imballaggi e cartotecnica operanti in provincia di Foggia è prolungata per un ulteriore trimestre.

Roma, addì 25 giugno 1975

Il Ministro: TOROS

(6000)

DECRETO MINISTERIALE 26 giugno 1975.

Ricostituzione del comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Frosinone.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 27 della legge 11 gennaio 1943, n. 138, modificato dall'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 435, e dall'art. 1 del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 548, ratificato con la legge 5 gennaio 1953, n. 35;

Vista la deliberazione in data 30 giugno 1972 del comitato esecutivo dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, concernente le proposte per la composizione numerica e per settore di produzione dei comitati provinciali dello stesso Istituto;

Visto il proprio decreto ministeriale 18 novembre 1972 concernente la composizione settoriale dei comitati provinciali dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, ai fini della loro ricostituzione per scadenza del mandato;

Viste le risultanze degli atti istruttori per l'individuazione delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

Viste le designazioni delle organizzazioni sindacali interessate e della Federazione nazionale degli ordini dei medici;

Ritenuta la necessità di procedere alla ricostituzione del comitato provinciale di Frosinone;

Decreta:

Il comitato provinciale dell'I.N.A.M. di Frosinone è composto, oltre che dal capo dell'ispettorato provinciale del lavoro, dal medico provinciale e dal direttore della sede provinciale dell'I.N.A.M., dai seguenti membri:

a) *in rappresentanza dei lavoratori*:

Mollica Benedetto, settore agricoltura;
Genocchio Luciano, settore commercio;
D'Emilio Antonio, settore credito e assicurazioni;
Bellardinelli Elio, settore industria;
Carbonari Giuseppe, settore industria;
Galeone Donato, settore industria;
Iafrate Rodolfo, settore industria;
Rea Giuseppe, settore industria;
Menichini Angelo, settore industria;

b) *in rappresentanza dei datori di lavoro*:

Lancia Federico, settore agricoltura;
Cervini Angelo, settore commercio;
Di Castro Cicero, settore credito e assicurazioni;
Perillo Franco, settore industria;
Alvazzi Del Frate Cesare, settore industria;
Estri Carlo, settore industria;

c) *in rappresentanza dell'ordine provinciale dei medici*:

Straccamore dott. Adelmo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 giugno 1975

Il Ministro: TOROS

(5997)

DECRETO MINISTERIALE 27 giugno 1975.

Sostituzione di un membro del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Abruzzi.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, relativo all'attuazione delle deleghe conferite al Governo con gli articoli 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale;

Visto l'art. 33 del decreto sopra menzionato relativo all'istituzione, in ogni regione, di un comitato regionale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Visto il proprio decreto in data 3 settembre 1971 relativo alla costituzione del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Abruzzi;

Vista la circolare n. 8677/66500.22.1 della Presidenza del Consiglio dei Ministri datata 22 settembre 1973;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla sostituzione dell'ing. Roberto Cioli, membro del comitato predetto in qualità di rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il quale ha fruito dei benefici dell'esodo volontario ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Decreta:

L'ing Esterino Mancino è nominato membro del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Abruzzi in qualità di rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed in sostituzione dell'ing. Roberto Cioli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 giugno 1975

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
TOROS

p. *Il Ministro per il tesoro*
FABBRI

(5810)

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1975.

Nomina dei componenti la deputazione della borsa merci di Verona per l'anno 1975.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti la legge 20 marzo 1913, n. 272, concernente l'ordinamento delle borse di commercio e il relativo regolamento, approvato con regio decreto 4 agosto 1913, numero 1068;

Vista la legge 30 maggio 1950, n. 374, sul ripristino delle borse merci;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1962, col quale è stata istituita la borsa merci di Verona;

Visto il regolamento generale della borsa merci di Verona approvato con decreto ministeriale 30 gennaio 1964;

Vista la proposta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Verona formulata con nota 6 dicembre 1974, n. 13497;

Decreta:

La deputazione della borsa merci di Verona per l'anno 1975 è composta come appresso:

Membri effettivi:

1) Benedetti dott. Francesco;
2) Righini dott. Giandomenico;
3) Bercelli dott. Renzo;
4) Montresor comm. Bruno;
5) Pasti ing. Francesco;
6) Tassini Gianni;
7) Veronesi gr. uff. Apollinare.

Membri supplenti:

1) Formenti Renzo;
2) Mantovani Rodolfo;
3) Zanetti rag. Riccardo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 giugno 1975

Il Ministro: DONAT CATTIN

(5781)

DECRETO MINISTERIALE 2 luglio 1975.

Modificazioni alla tabella delle sedi di esame per il conseguimento del certificato di idoneità all'impiego dei gas tossici.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147, regolamento speciale concernente l'impiego dei gas tossici;

Visto il decreto ministeriale 4 maggio 1971, con il quale è stata approvata la nuova tabella delle sedi di esame per il conseguimento del certificato di idoneità ai fini del rilascio della patente di abilitazione all'impiego dei gas tossici;

Vista la richiesta del medico provinciale di Siracusa;

Considerata l'opportunità di provvedere ad una diversa ripartizione delle sedi di esame nella regione Sicilia tenendo conto della notevole industrializzazione delle provincie di Catania e Siracusa;

Decreta:

La tabella delle sedi di esame per il conseguimento del certificato di idoneità all'impiego dei gas tossici approvata con decreto ministeriale 4 maggio 1971 è modificata come segue:

19 - *Catania*: per le provincie di Catania, Enna, Messina, Ragusa;

19-*bis* - *Siracusa*: per la provincia di Siracusa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 luglio 1975

Il Ministro: GULLOTTI

(6037)

DECRETO MINISTERIALE 2 luglio 1975.

Autorizzazione all'Istituto nazionale delle assicurazioni, in Roma, ad elevare i limiti massimi del capitale assicurabile in caso di morte con contratti individuali in forma « popolare » e « familiare » ed i limiti massimi dei premi mensili pagabili rispettivamente con le polizze popolari « Polizza della scuola » e « Polizza lavoro e famiglia ».

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda dell'Istituto nazionale delle assicurazioni, con sede in Roma, intesa ad ottenere l'autorizzazione ad elevare i limiti massimi del capitale assicurabile in caso di morte con contratti individuali in forma « popolare » e « familiare » e i limiti massimi dei premi mensili pagabili rispettivamente con le polizze popolari « Polizza della scuola » e « Polizza lavoro e famiglia »;

Visti i decreti ministeriali 27 gennaio 1961, 28 febbraio 1961, 20 agosto 1965 e 19 settembre 1968 con i quali venivano fissate le misure dei limiti attualmente in vigore;

Decreta:

L'Istituto nazionale delle assicurazioni, con sede in Roma, è autorizzato ad elevare:

il limite massimo del capitale assicurabile in caso di morte con contratti individuali in forma « popolare », da lire 1 milione a lire 1 milione e 500 mila;

il limite massimo del capitale assicurabile in caso di morte con contratti individuali in forma « familiare », da lire 3 milioni a lire 5 milioni;

i limiti massimi dei premi mensili pagabili rispettivamente con le polizze « Polizza della scuola » e « Polizza lavoro e famiglia » da L. 4.500 a L. 8.000 e da L. 5.000 a L. 8.000.

Restano ferme le clausole e le condizioni di polizza approvate con precedenti decreti ministeriali.

Roma, addì 2 luglio 1975

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(6015)

DECRETO MINISTERIALE 3 luglio 1975.

Riconoscimento di carattere sostitutivo alle attività industriali delle società Iniziative valli piemontesi e Tessile piemontese nella provincia di Torino.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO
E
IL MINISTRO PER LE PARTECIPAZIONI STATALI

Visto l'art. 7 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Viste le domande delle S.p.a. Iniziative valli piemontesi e Tessile piemontese, con sede in Torino, per il riconoscimento del carattere sostitutivo delle proprie attività industriali ai fini dell'avviamento preferenziale dei lavoratori licenziati dalla S.p.a. Magnoni & Tedeschi di Torino;

Considerato che le società predette sono state costituite per la realizzazione di iniziative industriali intese al mantenimento dei livelli occupazionali in provincia di Torino;

Decreta:

E' riconosciuto in provincia di Torino carattere sostitutivo alle attività industriali delle società Iniziative valli piemontesi e Tessile piemontese promosse dalla G.E.P.I.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 18 giugno 1975 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 luglio 1975

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
TOROS

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

Il Ministro per le partecipazioni statali
BISAGLIA

(5803)

DECRETO MINISTERIALE 5 luglio 1975.

Modificazione al decreto ministeriale 20 giugno 1970, concernente norme per l'emissione e la conservazione dei certificati di provenienza di cui all'art. 5 del decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, nella legge 2 luglio 1957, n. 474, concernente disposizioni per la prevenzione e la repressione delle frodi nel settore degli oli minerali.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 25-*bis* della legge 2 luglio 1957, n. 474, con la quale è stato convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, concernente disposizioni per la prevenzione e la repressione delle frodi nel settore degli oli minerali;

Visto il decreto ministeriale 20 giugno 1970, contenente norme per l'emissione e la conservazione dei certificati di provenienza di cui all'art. 5 del predetto decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271;

Ritenuta l'opportunità di modificare il suindicato decreto ministeriale 20 giugno 1970;

Decreta:

Articolo unico

Il secondo comma dell'art. 18 del decreto ministeriale 20 giugno 1970 è sostituito dal seguente:

« Per i trasferimenti di carburante destinati ai distributori automatici la quantità dei prodotti da trasportare deve essere espressa in peso e a volume, questo ultimo con riferimento al peso specifico del prodotto stesso, da indicare tanto sulla « Matrice », quanto sulla « Figlia » e sui « Riscontrini » del certificato di provenienza ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 luglio 1975

p. *Il Ministro*: GALLI

(6013)

DECRETO MINISTERIALE 11 luglio 1975.

Disposizioni per il pagamento dell'aiuto alla produzione di foraggi disidratati per la campagna di commercializzazione 1975-76.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il regolamento (CEE) n. 1067/74 del Consiglio del 30 aprile 1974, modificato dal regolamento (CEE) n. 1420/75 del Consiglio del 26 maggio 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi disidratati, che, fra l'altro, prevede la concessione di un aiuto alla produzione dei foraggi disidratati ottenuti da prodotti raccolti nella Comunità;

Visto il regolamento (CEE) n. 573/75 del Consiglio del 4 marzo 1975 che fissa l'importo dell'aiuto suddetto per la campagna di commercializzazione 1975-76;

Visto il regolamento (CEE) n. 475/75 del Consiglio del 27 febbraio 1975, relativo ai tassi di cambio da applicare nel settore agricolo;

Visto il regolamento (CEE) n. 1192/74 del Consiglio del 13 maggio 1974 che detta altre norme relative allo aiuto per i foraggi disidratati;

Visto il regolamento (CEE) n. 832/75 della commissione del 26 marzo 1975 relativo alle modalità di applicazione del regime di aiuto per i foraggi disidratati per la campagna di commercializzazione 1975-76;

Vista la legge 13 maggio 1966, n. 303, relativa all'istituzione dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - A.I.M.A., modificata dalla legge 31 marzo 1971, n. 144;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 10 giugno 1974 concernente l'affidamento all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - A.I.M.A., dei compiti derivanti dall'applicazione dei regolamenti comunitari nel settore dei foraggi disidratati;

Considerato che, ai sensi dell'art. 5 del citato regolamento (CEE) n. 1192/74, gli Stati membri debbono prendere le misure necessarie per assicurare la perfetta applicazione del regime dell'aiuto suddetto;

Attesa la necessità di provvedere in tal senso per la campagna di commercializzazione 1975-76;

Decreta:

Art. 1.

La corresponsione dell'aiuto previsto dai regolamenti della Comunità economica europea per la campagna di commercializzazione 1975-76 a favore delle imprese di disidratazione di foraggi aventi sede nel territorio della Repubblica italiana è regolata dalle disposizioni contenute nei regolamenti stessi e da quelle integrative ed applicative stabilite con il presente decreto.

Art. 2.

Le imprese di disidratazione di foraggi che intendono conseguire l'aiuto debbono:

a) presentare all'ispettorato provinciale dell'agricoltura, nella cui circoscrizione territoriale ha sede lo stabilimento di disidratazione, entro il 31 ottobre 1975, la dichiarazione delle superfici investite direttamente o da propri aderenti, a foraggi da destinare alla disidratazione nello stabilimento stesso per conto proprio o di tali aderenti;

b) presentare allo stesso ispettorato, per i foraggi acquistati presso terzi, nonchè per i foraggi da disidratare per conto di agricoltori, copia dei contratti di acquisto o di consegna entro il termine di un mese dalla data della relativa stipula;

c) tenere apposita contabilità di magazzino, distinta da quella relativa alle attività di disidratazione di altri prodotti che non siano foraggi, su registri vidimati, prima del relativo uso, dall'ispettorato provinciale dell'agricoltura e nei quali devono essere giornalmente annotati;

le quantità di foraggi da disidratare risultanti dai contratti di acquisto dei foraggi stessi o dai contratti di lavorazione per conto dell'agricoltore, conclusi nel corso della campagna di commercializzazione, nonchè i quantitativi di foraggi di produzione propria e dei propri aderenti da disidratare, eventualmente stimati in funzione delle superfici investite;

le quantità e la qualità dei foraggi da disidratare entrati nello stabilimento;

le quantità di foraggi disidratati prodotte;

le quantità e la qualità dei foraggi disidratati usciti dallo stabilimento ed il numero attribuito ad ogni lotto, intendendosi per lotto, come previsto dal regolamento (CEE) n. 832/75, citato in premessa, una quantità determinata di foraggi uscita dall'impresa in una sola volta;

le quantità di foraggi disidratati giacenti alla fine della campagna 1974-75 (31 marzo 1975);

d) richiedere, su ogni lotto in uscita dallo stabilimento, il controllo dell'ispettorato provinciale della agricoltura che determinerà il relativo peso e preleverà il campione per l'accertamento delle caratteristiche;

e) tenere la documentazione prescritta all'art. 5 del regolamento (CEE) n. 832/75;

f) sottoporsi al controllo dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura sulla contabilità di magazzino, sulla documentazione prescritta e su quant'altro attiene alla produzione dei foraggi da disidratare, alla lavorazione di quelli entrati nello stabilimento, all'uscita dei foraggi disidratati ed alla utilizzazione diretta degli stessi da parte dell'impresa produttrice.

Art. 3.

L'aiuto è concesso per le quantità di foraggi disidratati aventi i requisiti previsti dai regolamenti comunitari ed accertati dagli ispettorati provinciali dell'agricoltura, che, nel corso della campagna di commercializzazione 1975-76, escono dall'impresa o sono considerati usciti ai sensi dell'art. 2, paragrafo 2), lettera *b*), del regolamento (CEE) n. 832/75.

Le quantità di foraggi disidratati prodotti da una impresa di disidratazione che utilizzi gli stessi nell'ambito di una sua azienda agricola, sono considerati usciti alle seguenti date:

30 settembre 1975;

31 marzo 1976.

Nel caso ipotizzato dell'art. 9, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 832/75, concernente le uscite di foraggi disidratati per lotti inferiori a 100 tonnellate, è determinato in 10 giorni lavorativi il periodo nel corso del quale i foraggi usciti sono considerati un unico lotto.

Per ottenere l'aiuto l'impresa di disidratazione interessata deve inoltrare all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - A.I.M.A., per il tramite dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura della provincia ove ha sede lo stabilimento di disidratazione, apposita domanda. Questa può essere presentata direttamente o spedita per raccomandata postale entro il 31 maggio 1976.

La domanda deve essere corredata degli appositi attestati rilasciati dall'ispettorato provinciale dell'agricoltura sulla quantità, qualità e caratteristiche dei foraggi disidratati usciti dallo stabilimento dell'impresa nel corso della campagna di commercializzazione, nonchè sull'osservanza da parte dell'impresa stessa degli obblighi stabiliti nei regolamenti comunitari e nel presente decreto.

Art. 4.

Le funzioni di controllo affidate con il presente decreto agli ispettorati provinciali dell'agricoltura sono svolte secondo le istruzioni dell'A.I.M.A.

Art. 5.

Al pagamento dell'aiuto, fissato in 8 unità di conto per tonnellata, pari a lit. 6.856, provvede l'A.I.M.A. nel termine stabilito dall'art. 12 del regolamento (CEE) n. 832/75.

Art. 6.

Chiunque ai fini di ottenere i benefici previsti dal presente decreto, espone coscientemente dati o notizie inesatti, per effetto di false dichiarazioni, soggiace alle penalità di legge.

Art. 7.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° luglio 1975

Il Ministro: MARCORA ORA

(6083)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Modificazione allo statuto della cassa di soccorso per il personale addetto al servizio della ferrovia Penne-Pescara di Pescara.

Con decreto 20 novembre 1974 del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per i trasporti è stato modificato l'art. 1 dello statuto della cassa di soccorso per il personale addetto al servizio della ferrovia Penne-Pescara di Pescara.

(5574)

Scioglimento della società cooperativa « Alessandro Volta Soc. coop. a r.l. per azioni », in Gioia Tauro

Con decreto ministeriale 20 giugno 1975 la società cooperativa « Alessandro Volta - Soc. coop. a r.l. per azioni », in Gioia Tauro (Reggio Calabria), costituita per rogito dott. Davide De Luca in data 22 maggio 1970, 2462 di repertorio, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del rag. Giuseppe Femia.

(5575)

Scioglimento della società cooperativa « Ars - Coop. edilizia a r.l. », in Genova-Cornigliano

Con decreto ministeriale 23 giugno 1975 la società cooperativa « Ars - Coop. edilizia a r.l. », in Genova-Cornigliano, costituita per rogito dott. Mario Bonini in data 28 gennaio 1963, 6935 di repertorio, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del dott. Enrico Della Valle.

(5576)

Scioglimento della società cooperativa agricola « La Nurrese », già cooperativa agricola Nurrese-Canaglia - Soc. coop. a r.l., in Porto Torres.

Con decreto ministeriale 23 giugno 1975 la società cooperativa agricola « La Nurrese », già cooperativa agricola Nurrese-Canaglia - Soc. coop. a r.l. in Porto Torres (Sassari), costituita per rogito dott. Giovanni Maniga in data 27 novembre 1946, 7859 di repertorio, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del geom. Stefano Sau.

(5577)

MINISTRO PER GLI INTERVENTI STRAORDINARI NEL MEZZOGIORNO

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 5 giugno 1975, registro n. 3 Presidenza, foglio n. 389, il ricorso straordinario proposto dalla Società per azioni A.N.I.C. il 23 aprile 1971 per l'annullamento dei provvedimenti del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro nord, in data 16 luglio 1970, intesi ad accertare la conformità alla normativa vigente delle iniziative industriali della ricorrente in area di Gela mediante fissazione del relativo finanziamento agevolato nella misura del 50 % anzichè in quella richiesta del 70 %, è stato accolto su conforme parere del Consiglio di Stato.

(5821)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'ospedale civile di Udine ad istituire un corso per tecnici di centro trasfusionale

Con decreto 5 luglio 1975, n. 900.6/X.86/3, del Ministro per la sanità, l'amministrazione dell'ospedale civile di Udine è autorizzata ad istituire un corso per tecnici di centro trasfusionale.

(5944)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

AZIENDA DI STATO PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO

Condizioni e modalità di acquisto da parte dell'A.I.M.A. e di stoccaggio di alcole proveniente dalla distillazione di vini di produzione nazionale.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Vsta la legge 13 maggio 1966, n. 303, istitutiva dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.);

Visto il decreto-legge 24 febbraio 1975, n. 25, convertito, con modificazioni, nella legge 22 aprile 1975, n. 124, sull'acquisto da parte dell'A.I.M.A. di alcole proveniente dalla distillazione dei vini di produzione nazionale;

Visti i decreti ministeriali 1° marzo e 5 giugno 1975 del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con i Ministri per il tesoro e per l'industria, il commercio e l'artigianato con i quali è stato stabilito il prezzo d'acquisto dell'alcole nel primo anno di applicazione del citato decreto-legge;

Ritenuta la necessità di stabilire le condizioni e modalità di acquisto da parte dell'A.I.M.A. e di stoccaggio dell'alcole proveniente dalla distillazione di vini di produzione nazionale;

Nell'adunanza dell'8 luglio 1975;

Ha deliberato:

Art. 1.

Ai sensi delle disposizioni contenute nel decreto-legge 24 febbraio 1975, n. 25, convertito con modificazioni, nella legge 22 aprile 1975, n. 124, e nei decreti ministeriali 1° marzo e 5 giugno 1975, possono formare oggetto di acquisto da parte dell'A.I.M.A., nel primo anno di applicazione di tali disposizioni, le quantità di alcole ricavate dai vini avviati alla distillazione da cooperative e loro consorzi, da associazioni di produttori e da produttori singoli titolari di aziende agricole, entro i limiti della quantità di vino dichiarata alla fine del raccolto 1974, per le seguenti qualità:

a) alcole rettificato buon gusto avente i requisiti previsti dalla legge 3 ottobre 1957, n. 1029;

b) alcole etilico grezzo con gradazione non inferiore a 52°;

c) alcole con gradazione non inferiore a 90°, idoneo soltanto per la denaturazione, in quantità non superiore al 6 % di ciascuna partita di alcole offerta in vendita all'A.I.M.A.

Art. 2.

L'acquisto da parte dell'A.I.M.A. è effettuato in base ad offerta scritta del venditore trasmessa all'A.I.M.A. con lettera raccomandata, contenente le seguenti indicazioni:

a) il nome, cognome e indirizzo del venditore (per le persone giuridiche la denominazione o ragione sociale e sede, nonché il nome e cognome del legale rappresentante);

b) la quantità (espressa in ettolitri), qualità e gradazione effettiva della partita di alcole messa a disposizione, con la specificazione che trattasi di alcole proveniente dalla distillazione di vini di produzione nazionale;

c) le cooperative e loro consorzi, le associazioni di produttori e i produttori singoli titolari di aziende agricole, dai quali è stata avviata alla distillazione la quantità di vino da cui è stato ottenuta la partita di alcole offerta all'A.I.M.A., con la specificazione della quantità di vino di ciascuno di essi;

d) lo stabilimento nel quale è stata effettuata la distillazione;

e) la ubicazione del magazzino di giacenza dell'alcole;

f) la dichiarazione del titolare della distilleria o del magazzino fiduciario presso il quale è depositato l'alcole oggetto dell'offerta, concernente la eventuale disponibilità a conservare in deposito la quantità di alcole offerto in vendita;

g) l'elenco dei documenti allegati di cui al successivo art. 3.

Art. 3.

L'offerta di vendita deve essere corredata dai seguenti documenti:

a) certificato della cancelleria del tribunale (per le persone giuridiche) o della camera di commercio, industria e artigianato (per le ditte individuali e per le società di fatto), di data non anteriore di più di tre mesi a quella della lettera con cui l'alcole viene offerto in vendita all'A.I.M.A, indicante la persona del legale rappresentante della ditta offerente;

b) elenco dei contenitori dell'alcole e relativa ubicazione;

c) dichiarazione del competente ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, attestante la quantità in ettolitri e relativa gradazione, la qualità, la materia prima di provenienza ed i requisiti della partita di alcole offerto in vendita dall'A.I.M.A.;

d) copia delle bollette di accompagnamento del vino dal quale l'alcole oggetto dell'offerta è stato ricavato;

e) copia della denuncia di produzione della vendemmia 1974, presentata dalle cooperative e loro consorzi, dalle associazioni di produttori e dai produttori singoli titolari di aziende agricole che hanno consegnato il vino dalla cui distillazione è stato ottenuto l'alcole oggetto dell'offerta.

Art. 4.

Verificata la regolarità dell'offerta e della relativa documentazione, l'A.I.M.A. provvede al più presto, mediante lettera raccomandata a firma del direttore generale, alla comunicazione di accettazione, per la partita indicata nella dichiarazione dell'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione di cui al precedente art. 3, lettera *c*).

Art. 5.

I prezzi di acquisto dell'alcole dovuto dall'A.I.M.A. al venditore sono i seguenti:

a) L. 725,00 ad ettolitro e per grado alcolico, esclusa l'imposta di fabbricazione e gli altri diritti erariali, per l'alcole rettificato buon gusto avente i requisiti di cui all'art. 2 della legge 3 ottobre 1957, n. 1029;

b) L. 725,00 ad ettolitro e per grado alcolico, esclusa l'imposta di fabbricazione e gli altri diritti erariali, per l'alcole non inferiore a 90 gradi, idoneo soltanto per la denaturazione, a condizione che detto alcole non superi il 6% di ciascuna partita di alcole ceduta all'A.I.M.A.;

c) L. 625,00 ad ettolitro e per grado alcolico, esclusa l'imposta di fabbricazione e gli altri diritti erariali, per l'alcole etilico grezzo con gradazione non inferiore a 52 gradi.

I prezzi suddetti sono riferiti alla condizione di merce nuda caricata su mezzo di trasporto in partenza dal luogo di immagazzinamento del prodotto. Pertanto a tale condizione il venditore è obbligato a rendere il prodotto a sue spese al destinatario indicato dall'A.I.M.A., senza diritto a compenso.

Art. 6.

L'A.I.M.A. dispone per il pagamento del prezzo di acquisto dovuto al venditore entro il termine di trenta giorni dal ricevimento di fattura emessa dal venditore medesimo successivamente al ricevimento della lettera dell'A.I.M.A. di cui al precedente art. 4.

Art. 7.

Il compimento delle operazioni di deposito e conservazione delle partite di alcole acquistate può essere affidato dall'A.I.M.A. con contratto a trattativa privata, allo stesso distillatore che le ha prodotte oppure a cooperative, consorzi e loro organizzazioni o altri operatori che dispongono di attrezzature e di capacità tecnico organizzative idonee ad assicurare la buona conservazione del prodotto. Nel caso che il titolare della distilleria produttrice, o del magazzino fiduciario presso il quale è depositato il prodotto, abbia dichiarato la propria disponibilità alla conservazione in deposito dell'alcole offerto all'A.I.M.A., l'acquisto è eseguito senza estrazione del prodotto dal luogo in cui è immagazzinato e la distilleria, o magazzino fiduciario, è costituita depositaria della quantità di alcole presa in carico dall'A.I.M.A.

Il rapporto di deposito è regolato dalle condizioni da stabilire con apposito contratto.

Art. 8.

La presente deliberazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 luglio 1975

Il Ministro-presidente: MARCORA

(6047)

Modificazioni alla deliberazione A.I.M.A. del 20 settembre 1973 concernente la concessione di aiuti all'ammasso privato dei formaggi grana padano e parmigiano reggiano.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Vista la legge 13 maggio 1966, n. 303, istitutiva dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo;

Viste le delibere A.I.M.A. 20 settembre 1973 e 4 aprile 1974 (pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana rispettivamente del 2 ottobre 1973, n. 255 e del 30 aprile 1974, n. 111) riguardanti la concessione degli aiuti all'ammasso privato dei formaggi grana padano e parmigiano reggiano, rispettivamente per la campagna lattiera 1973-74 e a decorrere dal 1° aprile 1974, in attuazione delle norme comunitarie di cui al regolamento (CEE) n. 804/68 del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, e ai successivi regolamenti applicativi ed integrativi;

Visto il regolamento (CEE) n. 740/75 del 18 marzo 1975, che modifica il citato regolamento (CEE) n. 804/68 stabilendo, per la concessione degli aiuti all'ammasso privato dei suddetti formaggi a decorrere dal 1° aprile 1975, l'età minima di 9 mesi per il grana padano e di 15 mesi per il parmigiano reggiano;

Considerato che può modificarsi la prescrizione di cui all'art. 5 della citata delibera A.I.M.A. 20 settembre 1973, stabilendo che l'atto disciplinare sulle condizioni per la concessione di detti aiuti comunitari e il relativo atto di sottomissione sia sottoscritto anzichè in quattro esemplari, in tre esemplari originali, dei quali due da restituire all'A.I.M.A.;

Ritenuta la necessità di provvedere all'adeguamento della citata delibera A.I.M.A. 20 settembre 1973 mediante l'introduzione delle modificazioni sopra menzionate;

Nell'adunanza dell'8 luglio 1975;

Ha deliberato:

Art. 1.

Il testo del secondo comma dell'art. 1 della delibera A.I.M.A. 20 settembre 1973, citata in premessa, è sostituito dal seguente:

«I formaggi che possono formare oggetto di contratto di **ammasso privato sono:**

***a*) grana padano di almeno 9 mesi di età;**

b) parmigiano reggiano di almeno 15 mesi di età»

Art. 2.

Il testo dell'art. 5 della delibera A.I.M.A. 20 settembre 1973, citata in premessa, è sostituito dal seguente:

«Ricevuto il verbale prescritto dal precedente art. 4, l'A.I.M.A., verificata la sussistenza delle condizioni richieste, provvede per la conclusione del contratto con l'invio all'ammassatore di tre copie di apposito atto disciplinare firmate dal direttore generale dell'A.I.M.A., con relativo atto di sottomissione da sottoscriversi dall'ammassatore, per la quantità e il formaggio di cui al verbale medesimo e per il periodo di ammasso privato richiesto.

L'atto di sottomissione è sottoscritto dall'ammassatore con firma autenticata, in tutte le tre copie, da notaio o dal sindaco del comune di residenza dell'ammassatore.

La durata del contratto inizia il giorno del completamento delle operazioni di immagazzinamento, risultante dal verbale di cui al precedente art. 4, e termina il giorno corrispondente del mese in cui si compie il periodo di ammasso indicato in domanda. Tuttavia l'efficacia del contratto è subordinata al concorso delle seguenti condizioni:

a) alla sottoscrizione, entro e non oltre cinque giorni lavorativi dalla data di ricevimento dell'atto disciplinare, dell'atto di sottomissione, due originali del quale devono subito essere restituiti all'A.I.M.A. mediante plico raccomandato; il terzo originale deve essere conservato dall'ammassatore presso il magazzino di ammasso per le esigenze di controllo;

b) all'osservanza delle altre condizioni di cui al successivo art. 6».

La presente deliberazione si applica con decorrenza dal 1° aprile 1975 e sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 luglio 1975

Il Ministro-presidente: MARCORA

(6048)

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 15 marzo 1975, registro n. 1 Turismo, foglio n. 381, è stato dichiarato irricevibile il ricorso straordinario al Capo dello Stato notificato il 22 febbraio 1971 presentato dal sig. Giovanni Pesce, avverso la deliberazione 27 giugno 1970, n. 1466, adottata dal presidente dell'Automobile club d'Italia con la quale veniva negata l'ammissione del ricorrente alla partecipazione al concorso interno per cinquecentoottantanove posti di impiegato alla qualifica iniziale della carriera di concetto.

(5588)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Foligno

Con decreto 21 dicembre 1974, n. 961, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di una porzione di terreno facente parte dell'alveo del fosso demaniale della «Valletta» in località Belfiore del comune di Foligno (Perugia), segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 107, mappale 634, della superficie di mq 50 ed indicato nello schizzo planimetrico rilasciato il 12 settembre 1970 in scala 1 : 1000 dall'ufficio tecnico erariale di Perugia; schizzo planimetrico che fa parte integrante del decreto stesso.

(5587)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 131

Corso dei cambi del 16 luglio 1975 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	650,60	650,60	650,48	650,60	650,75	650,55	650,55	650,60	650,60	650,60
Dollaro canadese	631,30	631,30	631 —	631,30	631,29	631,20	631 —	631,30	631,30	631,30
Franco svizzero	249,03	249,03	249,70	249,03	249,25	249,05	249 —	249,03	249,03	249,03
Corona danese	113,80	113,80	113,80	113,80	113,75	113,80	113,80	113,80	113,80	113,80
Corona norvegese	124,48	124,48	125 —	124,48	124,50	124,45	124,55	124,48	124,48	124,48
Corona svedese	156,92	156,92	157 —	156,92	156,99	156,90	157 —	156,92	156,92	156,92
Fiorino olandese	254,95	254,95	249,90	254,95	254,92	254,90	255,05	254,95	254,95	254,95
Franco belga	17,584	17,584	17,65	17,584	17,62	17,58	17,60	17,84	17,584	17,58
Franco francese	154,73	154,73	155,08	154,73	154,97	154,70	154,80	154,79	154,73	154,73
Lira sterlina	1415,90	1415 —	1417 —	1415,90	1415,31	1415,90	1415,75	1415,90	1415,90	1415,90
Marco germanico	262,40	262,40	262 —	262,40	262,37	262,35	262,40	262,40	262,40	262,40
Scellino austriaco	37,815	37,815	37,10	37,815	37,17	37,18	37,24	37,185	37,185	37,18
Escudo portoghese	25,56	25,56	25,10	25,56	26,56	25,55	25,40	25,56	25,56	25,56
Peseta spagnola	11,347	11,347	11,34	11,347	11,34	11,35	11,335	11,347	11,347	11,34
Yen giapponese	2,20	2,20	2,1950	2,20	2,196	2,20	2,198	2,20	2,20	2,20

Media dei titoli del 16 luglio 1975

Titolo	
Rendita 5 % 1935	95,325
Redimibile 3,50 % 1934	99,525
» 3,50 % (Ricostruzione)	88,175
» 5 % (Ricostruzione)	97,625
» 5 % (Riforma fondiaria)	91,875
» 5 % (Città di Trieste)	91,325
» 5 % (Beni esteri)	89,850
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	81,850
» 5,50 % » » 1968-83	81,050
» 5,50 % » » 1969-84	80,450
» 6 % » » 1970-85	82,600
» 6 % » » 1971-86	81,625
» 6 % » » 1972-87	81 —
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,35
» » » 5,50 % 1976	100,75
» » » 5 % 1977	99,90
» » » 5,50 % 1977	100,50
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1°-10-1975) II emiss.	99,750
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	95,650
» 5 % (» 1° aprile 1978)	89,800
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	88,525
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	86,050
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	82,900
» poliennali 7 % 1978	94,850

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 16 luglio 1975

Valuta	
Dollaro USA	650,575
Dollaro canadese	631,150
Franco svizzero	249,015
Corona danese	113,800
Corona norvegese	124,515
Corona svedese	156,960
Fiorino olandese	255 —
Franco belga	17,592
Franco francese	154,765
Lira sterlina	1415,825
Marco germanico	262,400
Scellino austriaco	37,212
Escudo portoghese	25,480
Peseta spagnola	11,341
Yen giapponese	2,199

MINISTERO DELLE FINANZE

Importi di base per il calcolo dei prelievi speciali applicabili, dal 28 dicembre 1974 al 12 marzo 1975, all'esportazione verso Paesi terzi di alcuni dei prodotti di cui all'art. 1, paragrafo 1, lettera d), del regolamento n. 1009/67/CEE (settore zucchero), a norma dei regolamenti (CEE) n. 3277/74, n. 21/75, n. 41/75, n. 65/75, n. 81/75, n. 133/75, n. 167/75, n. 282/75, n. 302/75, n. 325/75, n. 343/75, n. 380/75, n. 448/75, n. 493/75, n. 549/75, n. 588/75 e n. 615/75.

Numero della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importo di base in lire (1)					
		dal 28-12-74 al 3-1-75	dal 4-1-75 all'8-1-75	dal 9-1-175 al 10-1-75	dall'11-1-75 al 14-1-75	dal 15-1-75 al 20-1-75	dal 21-1-75 al 23-1-75
17.02	Altri zuccheri; sciroppi; succedanei del miele, anche misti con miele naturale; zuccheri e melassi, caramellati:						
	ex D. zucchero invertito ed altri sciroppi, esclusi gli sciroppi di saccarosio aventi un grado di purezza inferiore o uguale al 97 % e che si trovano in imballaggi di contenuto inferiore o uguale a 25 kg	633,08	603,93	478,98	437,33	458,15	437,33
	ex F. zuccheri di barbabietola e di canna caramellati	633,08	603,93	478,98	437,33	458,15	437,33
17.05	Zuccheri, sciroppi e melassi, aromatizzati o coloriti (compreso lo zucchero vanigliato, alla vaniglia o alla vaniglina), esclusi i succhi di frutta addizionati di zuccheri in qualsiasi proporzione:						
	ex C. altri, esclusi gli sciroppi e lo zucchero vanigliato presentati in imballaggi immediati di contenuto netto di 2,5 kg o meno ed i melassi	633,08	603,93	478,98	437,33	458,15	437,33

Numero della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI.	Importo di base in lire (1)					
		dal 24-1-75 al 4-2-75	dal 5-2-75 al 6-2-75	dal 7-2-75 al 10-2-75	dall'11-2-75 al 12-2-75	dal 13-2-75 al 14-2-75	dal 15-2-75 al 25-2-75
17.02	Altri zuccheri; sciroppi; succedanei del miele, anche misti con miele naturale; zuccheri e melassi, caramellati:						
	ex D. zucchero invertito ed altri sciroppi, esclusi gli sciroppi di saccarosio aventi un grado di purezza inferiore o uguale al 97 % e che si trovano in imballaggi di contenuto inferiore o uguale a 25 kg	416,50	395,68	366,52	374,85	387,35	379,02
	ex F. zuccheri di barbabietola e di canna caramellati	416,50	395,68	366,52	374,85	387,35	379,02
17.05	Zuccheri sciroppi e melassi, aromatizzati o coloriti (compreso lo zucchero vanigliato, alla vaniglia o alla vaniglina), esclusi i succhi di frutta addizionati di zuccheri in qualsiasi proporzione:						
	ex C. altri, esclusi gli sciroppi e lo zucchero vanigliato presentati in imballaggi immediati di contenuto netto di 2,5 kg o meno ed i melassi	416,50	395,68	366,52	374,85	387,35	379,02

Numero della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importo di base in lire (1)					
		dal 26-2-75 al 27-2-75	dal 28-2-75 al 2-3-75	3-3-75	dal 4-3-75 al 6-3-75	dal 7-3-75 al 10-3-75	dall'11-3-75 al 12-3-75
17.02	Altri zuccheri; sciroppi; succedanei del miele, anche misti con miele naturale; zuccheri e melassi, caramellati:						
	ex D. zucchero invertito ed altri sciroppi, esclusi gli sciroppi di saccarosio aventi un grado di purezza inferiore o uguale al 97% e che si trovano in imballaggi di contenuto inferiore o uguale a 25 kg	304,05	295,72	304,24	261,39	218,54	227,11
	ex F. zuccheri di barbabietola e di canna caramellati	304,05	295,72	304,24	261,39	218,54	227,11
17.05	Zuccheri, sciroppi e melassi, aromatizzati o coloriti (compreso lo zucchero vanigliato, alla vaniglia o alla vaniglina), esclusi i succhi di frutta addizionati di zuccheri in qualsiasi proporzione:						
	ex C. altri, esclusi gli sciroppi e lo zucchero vanigliato presentati in imballaggi immediati di contenuto netto di 2,5 kg o meno ed i melassi	304,05	295,72	304,24	261,39	218,54	227,11

(1) Il prelievo speciale all'esportazione per 100 chilogrammi di prodotto esportato è pari all'importo di base moltiplicato per il contenuto di saccarosio constatato, compreso il contenuto di altri zuccheri calcolati in saccarosio. Il contenuto di saccarosio, compreso il contenuto di altri zuccheri calcolati in saccarosio, nonché il grado di purezza degli sciroppi, sono determinati mediante analisi dal laboratorio chimico centrale delle dogane, conformemente all'art. 13, paragrafi da uno a tre, del regolamento (CEE) n. 394/70.

(5904)

Prelievi applicabili, dal 9 dicembre 1974 al 26 gennaio 1975, all'esportazione di olio di oliva verso i Paesi terzi e la Grecia a norma dei regolamenti (CEE) n. 3085/74, n. 3159/74, n. 3217/74, n. 3314/74, n. 16/75, n. 62/75 e n. 123/75

(in lire italiane per 100 kg)

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	dal 9-12-1974 al 22-12-1974	dal 23-12-1974 al 31-12-1974	dall'1-1-1975 al 19-1-1975	dal 20-1-1975 al 26-1-1975
15.07		Oli vegetali fissi, fluidi o concreti, greggi, depurati o raffinati:				
		A Olio di oliva:				
		I. che ha subito un processo di raffinazione:				
	ex 15.07.010 15.07.020	a. ottenuto dalla raffinazione di olio di oliva vergine, anche mescolato con olio di oliva vergine	53.750,99 (a)	51.983,37 (a)	51.290,31 (a)	47.475,17 (a)
	ex 15.07.030 15.07.040	b altro	72.151,96 (a)	69.779,58 (a)	68.849,12 (a)	63.727,83 (a)
	ex 15.07.061 15.07.065 ex 15.07.070 15.07.080	II. altro	48.423,96 (a)	46.832,09 (a)	46.207,34 (a)	42.770,39 (a)

(a) E' applicabile soltanto all'olio di oliva presentato in imballaggi immediati di un contenuto netto superiore a 5 kg.

(5717)

MINISTERO DELLE FINANZE

Prelievi all'esportazione nel settore dei cereali, applicabili dal 1° settembre 1974 al 31 ottobre 1974, a norma dei regolamenti (CEE) n. 2259/74, n. 2286/74, n. 2336/74, n. 2383/74, n. 2428/74, n. 2542/74, n. 2577/74, n. 2628/74 e n. 2687/74.

(in lire italiane per tonnellata metrica)

Numero della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	dal 1°-9-74 al 5-9-74	dal 6-9-74 al 26-9-74	dal 27-9-74 al 6-10-74	dal 7-10-74 al 17-10-74	dal 18-10-74 al 27-10-74	dal 28-10-74 al 31-10-74
ex 10.01 A	Frumento tenero e frumento segalato, con esclusione delle sementi ufficialmente certificate (1)	44.055,00	44.055,00	44.055,00	52.065,00	60.075,00	62.475,00
ex 10.02	Segala, con esclusione delle sementi ufficialmente certificate (1)	0	0	0	8.010,00	16.020,00	16.660,00
ex 10.03	Orzo, con esclusione delle sementi ufficialmente certificate (1)	28.035,00	28.035,00	28.035,00	32.040,00	40.050,00	41.650,00
ex 10.04	Avena, con esclusione delle sementi ufficialmente certificate (1)	13.617,00	13.617,00	13.617,00	16.020,00	24.030,00	24.990,00
10.05 B	Granturco diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	40.050,00	40.050,00	40.050,00	40.050,00	48.060,00	49.980,00
10.07 B	Miglio	16.020,00	16.020,00	16.020,00	16.020,00	24.030,00	24.990,00
10.07 C	Sorgo	28.035,00	28.035,00	28.035,00	28.035,00	36.045,00	37.485,00
ex 11.01 A	Farina di frumento tenero	21.627,00	21.627,00	21.627,00	25.632,00	33.642,00	34.986,00
11.02 A I a)	Semole e semolini di frumento (grano duro) . . .	—	—	—	—	—	—
11.02 A I b)	Semole e semolini di frumento (grano tenero) . .	21.627,00	21.627,00	21.627,00	25.632,00	33.642,00	34.986,00
11.01	Farina di cereali:						
	C. di orzo	—	0	4.205,25	4.205,25	6.007,50	6.247,50
	D. di avena	—	0	2.042,55	2.042,55	3.604,50	3.748,50
	E. di granturco:						
	I. avente un tenore in sostanze grasse inferiore od uguale all'1,5% in peso	—	0	6.007,50	6.007,50	7.209,00	7.497,00
	II. altra	—	—	24.030,00	24.030,00	28.836,00	29.988,00
	H. di miglio	—	—	9.612,00	9.612,00	14.418,00	14.994,00
	K. di sorgo	—	—	16.821,00	16.821,00	21.627,00	22.491,00
11.02	Semole, semolini; cereali mondati, perlati, spezzati, schiacciati (compresi i fiocchi), esclusi il riso pilato, brillato, lucidato o quello spezzato; germi di cereali, anche sfarinati:						
	A. Semole, semolini:						
	II. di segala	—	—	—	—	9.612,00	9.996,00
	III. di orzo:						
	a) avente un tenore in ceneri inferiore od uguale all'1% in peso	—	0	4.205,25	4.205,25	6.007,50	6.247,50
	b) altri	—	—	16.821,00	16.821,00	24.030,00	24.990,00
	IV. di avena:						
	a) aventi un tenore in ceneri inferiore od uguale al 2,3% in peso	—	0	2.042,55	2.042,55	3.604,50	3.748,50
	b) altri	—	—	8.170,20	8.170,20	14.418,00	14.994,00

Numero della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	dal 1°-9-74 al 5-9-74	dal 6-9-74 al 26-9-74	dal 27-9-74 al 6-10-74	dal 7-10-74 al 17-10-74	dal 18-10-74 al 27-10-74	dal 28-10-74 al 31-10-74
11.02 (*segue*)	V. di granturco:						
	a) aventi un tenore in materie grasse inferiore od uguale all'1,5% in peso:						
	1. destinati all'industria della birra . .	—	0	6.007,50	6.007,50	7.209,00	7.497,00
	2. altri	—	0	6.007,50	6.007,50	7.209,00	7.497,00
	b) altri	—	—	24.030,00	24.030,00	28.836,00	29.988,00
	VIII. di miglio	—	—	9.612,00	9.612,00	14.418,00	14.994,00
	IX. di sorgo	—	—	16.821,00	16.821,00	21.627,00	22.491,00
	B. Cereali mondati (decorticati o pilati) anche tagliati o spezzati:						
	I. di orzo, di avena, di grano saraceno o di miglio:						
	a) mondati (decorticati o pilati):						
	1. di orzo (2)	—	—	16.821,00	16.821,00	24.030,00	24.990,00
	2. di avena:						
	aa) avena spuntata	—	—	8.170,20	8.170,20	14.418,00	14.994,00
	bb) altri:						
	(11) aventi un tenore in ceneri inferiore od uguale al 2,3% in peso (2)	—	0	2.042,55	2.042,55	3.604,50	3.748,50
	(22) altri (2)	—	—	8.170,20	8.170,20	14.418,00	14.994,00
	4. di miglio	—	—	9.612,00	9.612,00	14.418,00	14.994,00
	b) mondati e tagliati o spezzati (detti « Grütze » o « grutten »):						
	1. di orzo (2)	—	—	16.821,00	16.821,00	24.030,00	24.990,00
	2. di avena:						
	aa) aventi un tenore in ceneri inferiore od uguale al 2,3 % in peso (2)	—	0	2.042,55	2.042,55	3.604,50	3.748,50
	bb) altri (2)	—	—	8.170,20	8.170,20	14.418,00	14.994,00
	4. di miglio (2)	—	—	9.612,00	9.612,00	14.418,00	14.994,00
	II. di altri cereali:						
	a) di frumento (grano) (2)	—	—	26.433,00	26.433,00	36.045,00	37.485,00
	b) di segala (2)	—	—	—	—	9.612,00	9.996,00
	c) di granturco (2)	—	—	24.030,00	24.030,00	28.836,00	29.988,00
	d) di sorgo (2)	—	—	16.821,00	16.821,00	21.627,00	22.491,00
	C. Cereali perlati:						
	I. di frumento (grano) (3)	—	—	26.433,00	26.433,00	36.045,00	37.485,00
	II. di segala (3)	—	—	—	—	9.612,00	9.996,00
	III. di orzo:						
	a) aventi un tenore in ceneri inferiore od uguale all'1% in peso (senza talco) — prima categoria (3)	—	0	4.205,25	4.205,25	6.007,50	6.247,50
	b) altri (3)	—	—	16.821,00	16.821,00	24.030,00	24.990,00
	IV. di avena (3)	—	—	8.170,20	8.170,20	14.418,00	14.994,00
	V. di granturco (3)	—	—	24.030,00	24.030,00	28.836,00	29.988,00
	VII. di miglio (3)	—	—	9.612,00	9.612,00	14.418,00	14.994,00
	VIII. di sorgo (3)	—	—	16.821,00	16.821,00	21.627,00	22.491,00

Numero della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	dal 1º-9-74 al 5-9-74	dal 6-9-74 al 26-9-74	dal 27-9-74 al 6-10-74	dal 7-10-74 al 17-10-74	dal 18-10-74 al 27-10-74	dal 28-10-74 al 31-10-74
11.02	D. Cereali soltanto spezzati:						
(*segue*)	I. di frumento (grano)	—	—	26.433,00	26.433,00	36.045,00	37.485,00
	II. di segala	—	—	—	—	9.612,00	9.996,00
	III. di orzo	—	—	16.821,00	16.821,00	24.030,00	24.990,00
	IV. di avena	—	—	8.170,20	8.170,20	14.418,00	14.994,00
	V. di granturco	—	—	24.030,00	24.030,00	28.836,00	29.988,00
	VII. di miglio	—	—	9.612,00	9.612,00	14.418,00	14.994,00
	VIII. di sorgo	—	—	16.821,00	16.821,00	21.627,00	22.491,00
	E. Cereali schiacciati; fiocchi:						
	I. di orzo, di avena, di grano saraceno o di miglio:						
	a) Cereali schiacciati:						
	1. di orzo	—	—	16.821,00	16.821,00	24.030,00	24.990,00
	2. di avena	—	—	8.170,20	8.170,20	14.418,00	14.994,00
	4. di miglio	—	—	9.612,00	9.612,00	14.418,00	14.994,00
	b) Fiocchi:						
	1. di orzo	—	0	4.205,25	4.205,25	6.007,50	6.247,50
	2. di avena	—	0	2.042,55	2.042,55	3.604,50	3.748,50
	4. di miglio	—	—	9.612,00	9.612,00	14.418,00	14.994,00
	II. di altri cereali:						
	a) di frumento (grano)	—	—	26.433,00	26.433,00	36.045,00	37.485,00
	b) di segala	—	—	—	—	9.612,00	9.996,00
	c) di granturco	—	0	24.030,00	24.030,00	28.836,00	29.998,00
	d) di sorgo	—	—	16.821,00	16.821,00	21.627,00	22.491,00
	F. Agglomerati (« pellets »):						
	I. di frumento (grano)	—	—	26.433,00	26.433,00	36.045,00	37.485,00
	II. di segala	—	—	—	—	9.612,00	9.996,00
	III. di orzo	—	—	16.821,00	16.821,00	24.030,00	24.990,00
	IV. di avena	—	—	8.170,20	8.170,20	14.418,00	14.994,00
	V. di granturco	—	—	24.030,00	24.030,00	28.836,00	29.988,00
	VIII. di miglio	—	—	9.612,00	9.612,00	14.418,00	14.994,00
	IX. di sorgo	—	—	16.821,00	16.821,00	21.627,00	22.491,00
	G. Germi di cereali, anche sfarinati:						
	I. di frumento (grano)	—	0	6.608,25	6.608,25	9.011,25	9.371,25
	II. altri	—	0	6.007,50	6.007,50	7.209,00	7.497,00
11.07	Malto, anche torrefatto:						
	A. non torrefatto:						
	I. di frumento (grano):						
	a) presentato sotto forma di farina	—	0	6.608,25	6.608,25	9.011,25	9.371,25
	b) altro	—	0	6.608,25	6.608,25	9.011,25	9.371,25
	II. altro:						
	a) presentato sotto forma di farina	—	0	4.205,25	4.205,25	6.007,50	6.247,50
	b) non nominato	—	0	4.205,25	4.205,25	6.007,50	6.247,50
	B. torrefatto	—	0	4.205,25	4.205,25	6.007,50	6.247,50

Numero della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	dal 1°-9-74 al 5-9-74	dal 6-9-74 al 26-9-74	dal 27-9-74 al 6-10-74	dal 7-10-74 al 17-10-74	dal 18-10-74 al 27-10-74	dal 28-10-74 al 31-10-74
23.02	Crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali e dei legumi:						
	A. di cereali:						
	I. di granturco:						
	a) aventi tenore in amido inferiore od uguale a 35% in peso	—	0	13.456,80	13.456,80	17.782,20	18.492,60
	b) altri:						
	1. aventi tenore in amido superiore od uguale al 35% ed inferiore od uguale al 45% in peso e che hanno subito un processo di denaturazione	—	0	13.456,80	13.456,80	17.782,20	18.492,60
	2. non nominati	—	0	13.456,80	13.456,80	17.782,20	18.492,60
	II. di altri cereali:						
	a) aventi tenore di amido inferiore od uguale a 28% e la cui proporzione di prodotto che passa attraverso un setaccio di larghezza di maglie pari a 0,2 mm non eccede 10%, in peso, oppure, nel caso contrario, il cui prodotto passato attraverso il setaccio ha un tenore di ceneri, calcolato sulla materia secca, uguale o superiore a 1,5% in peso	—	0	13.456,80	13.456,80	17.782,20	18.492,60
	b) altri	—	0	13.456,80	13.456,80	17.782,20	18.492,60
23.07	Preparazioni foraggere, melassate o zuccherate; altre preparazioni del genere di quelle utilizzate nell'alimentazione degli animali:						
	B. altre, contenenti, isolatamente o assieme, anche mescolati con altri prodotti, amido o fecola, glucosio o sciroppo di glucosio, delle sottovoci 17.02 B e 17.05 B, e prodotti lattiero-caseari:						
	ex I. Preparazioni utilizzate nell'alimentazione degli animali di cui al regolamento (CEE) n. 968/68, il cui tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari è inferiore al 50% ed il cui tenore in peso in prodotti cerealicoli (4) è:						
	— superiore al 5% ed inferiore o uguale al 15%	—	0	1.602,00	1.602,00	1.922,40	1.999,20
	— superiore al 15% ed inferiore o uguale al 30%	—	0	4.005,00	4.005,00	4.806,00	4.998,00
	— superiore al 30% ed inferiore o uguale al 50%	—	0	6.408,00	6.408,00	7.689,60	7.996,80
	— superiore al 50% ed inferiore o uguale al 65%	—	0	9.612,00	9.612,00	11.534,40	11.995,20
	— superiore al 65%	—	0	12.015,00	12.015,00	14.418,00	14.994,00

(1) S'intendono per sementi ufficialmente certificate, le sementi contenute negli imballaggi ufficialmente chiusi e ufficialmente contrassegnati come « sementi di base » o « sementi certificate della prima riproduzione » o « sementi della seconda riproduzione ».

(2) Cereali mondati sono i cereali che rispondono alla definizione di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 821/68 (circolare a stampa n. 663 del 1971, prot. n. 9472/UTCD).

(3) Cereali perlati sono i cereali che rispondono alla definizione di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 821/68 (circolare a stampa n. 663 del 1971, prot. n. 9472/UTCD).

(4) Sono considerati prodotti cerealicoli, i prodotti ripresi al capitolo 10 ed alle voci 11.01 ed 11.02 (eccezione fatta per la sottovoce 11.02 G) della tariffa doganale comune.

(4676)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Mirandola

Con delibera della giunta regionale 23 maggio 1975, n. 1686 (controllata senza rilievi dalla commissione di controllo sulla amministrazione della regione Emilia-Romagna nella seduta del 24 giugno 1975, con prot. n. 3485/3545) è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Mirandola (Modena) adottato con deliberazione consiliare 28 febbraio 1973, n. 83.

Copia di tale delibera e degli atti tecnici alla stessa allegati, muniti del visto, di conformità all'originale, saranno depositati negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

(5948)

Variante alle norme di attuazione del piano regolatore generale del comune di Imola

Con delibera della giunta regionale 4 giugno 1975, n. 1858 (controllata senza rilievi dalla commissione di controllo sull'amministrazione della regione Emilia-Romagna nella seduta del 19 giugno 1975, con atto prot. n. 3513/3461) è stata approvata la variante alle norme di attuazione del vigente piano regolatore generale del comune di Imola (Bologna), adottata con deliberazione del consiglio comunale 13 marzo 1973, n. 75.

Copia di tale delibera e degli atti tecnici alla stessa allegati, muniti del visto, di conformità all'originale, saranno depositati negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

(5949)

Approvazione del piano di zona del comune di Mesola

Con delibera della giunta regionale 23 maggio 1975, n. 1677 (controllata senza rilievi dalla commissione di controllo sull'amministrazione della regionale Emilia-Romagna nella seduta del 19 giugno 1975, con atto prot. n. 3475/3443) è stato approvato il piano di zona per l'edilizia economica e popolare del comune di Mesola (Ferrara) adottato con deliberazione consiliare 4 ottobre 1973, n. 100.

Copia di tale delibera e degli atti tecnici alla stessa allegati, muniti del visto, di conformità all'originale, saranno depositati negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(5950)

REGIONE LOMBARDIA

Precisazione ed integrazione alla deliberazione riguardante l'approvazione del piano regolatore generale del comune di Barzio.

Con deliberazione della giunta regionale 21 marzo 1975 n. 13089, resa esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la rettifica al provvedimento di approvazione del piano regolatore generale del comune di Barzio (Como), emesso con delibera di giunta regionale 15 ottobre 1974, n. 10046, riguardante l'accoglimento di osservazioni al piano regolatore generale del comune suddetto.

(5719)

Approvazione del piano di zona del comune di Lazzate

Con deliberazione della giunta regionale 15 aprile 1975, n. 14367, resa esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano delle zone da destinare all'edilizia economica e popolare del comune di Lazzate (Milano).

Copia di tale deliberazione, con gli atti allegati, sarà depositata nella segreteria del predetto comune, a libera visione del pubblico.

Dell'eseguito deposito sarà data notizia ai proprietari interessati nella forma delle citazioni, ai sensi dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni.

(5718)

REGIONE CAMPANIA

Approvazione del piano di zona del comune di Pellezzano

Con decreto del presidente della giunta regionale 6 giugno 1975, n. 2668, sulla base della deliberazione di giunta regionale 28 marzo 1975, n. 2260, è stato approvato il piano per l'edilizia economica e popolare del comune di Pellezzano (Salerno), adottato con deliberazione consiliare 14 dicembre 1974, n. 64, ai sensi e per gli effetti della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni e integrazioni.

Con lo stesso decreto è stato parzialmente accolta (diversamente da quanto stabilito nelle controdeduzioni comunali di cui alla deliberazione consiliare 22 febbraio 1975, n. 3), l'unica opposizione avanzata avverso il suddetto piano dalla S.p.a. Manifatture cotoniere meridionali.

(5590)

REGIONE LAZIO

Approvazione del piano di zona del comune di Magliano Sabina

Con delibera della giunta regionale 16 maggio 1975, n. 1696, vistata dalla commissione di controllo nella seduta del 10 giugno 1975, verbale n 186/180, è stato approvato il piano delle zone destinate all'edilizia economica e popolare del comune di Magliano Sabina (Rieti).

Copia di tale delibera sarà depositata a libera visione del pubblico nella segreteria del predetto comune ai sensi dell'articolo 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modifica**zioni ed integrazioni.**

(5591)

PREFETTURA DI TRIESTE

Ripristino di cognome nella forma originaria

IL PREFETTO

Visto il decreto prefettizio n. 11419/2616-29-V del 12 maggio 1932, con il quale il cognome del sig. Košuta Angelo, nato a Trieste il 13 aprile 1893, venne ridotto nella forma italiana di « Cossutta », a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, con estensione alla moglie Vittoria Stolfa ed ai figli Emilio, Darina, Angela, Albina, Maria e Vittorio;

Vista la domanda di data 9 maggio 1975, corredata della prescritta documentazione, con la quale il figlio del predetto, signor Vittorio Cossutta, nato a Trieste il 27 novembre 1929 e qui residente, S. Croce, 276, chiede la restituzione del proprio cognome dalla forma italiana in quella originaria di « Košuta »;

Visti gli atti e ritenuto che l'istanza meriti accoglimento;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926;

Visto il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il decreto prefettizio citato in premessa è revocato per quanto riguarda gli effetti nei confronti del figlio di Angelo, Vittorio Cossutta, il cui cognome è restituito, pertanto, nella forma originaria di « Košuta ».

Eguale restituzione in pristino viene fatta per il cognome « Cossutta » assunto dalla moglie del predetto, Sonia Reggente, nata a Lubiana (Jugoslavia) il 4 giugno 1932.

Uguale restituzione è disposta poi nei confronti dei figli:

1) Cossutta Paolo, nato a Trieste il 25 giugno 1958;
2) Cossutta Sara, nata a Trieste il 23 agosto 1962.

Il sindaco di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti di cui al decreto ministeriale 5 agosto 1926 sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessato.

Trieste, addì 9 giugno 1975

Il prefetto: DI LORENZO

(5449)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA SANITÀ

CROCE ROSSA ITALIANA

Concorso a venticinque posti di consigliere di 3ª classe, ruolo amministrativo, carriera direttiva

IL PRESIDENTE GENERALE

Vista la deliberazione n. 237 del 5 marzo 1975 del consiglio direttivo dell'Associazione con la quale veniva autorizzata la pubblicazione del bando di concorso a venticinque posti di consigliere di 3ª classe, ruolo amministrativo carriera direttiva;

Vista la pubblicazione del citato bando avvenuto nella *Gazzetta Ufficiale* n 97 dell'11 aprile 1975 con l'indicazione del termine per la presentazione delle domande;

Vista l'ordinanza presidenziale n. 482 del 5 maggio 1975 pubblicata in data 23 maggio 1975 nella *Gazzetta Ufficiale* n. 134 parte seconda, foglio inserzioni che dispone la proroga dei termini di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

Atteso che alla data del 22 giugno 1975, giorno di scadenza del tempo utile della proroga del termine per la presentazione delle domande di partecipazione, risultano pervenute solo diciotto domande, per cui non è possibile all'Associazione completare l'organico previsto né procedere ad una selezione qualitativa;

Sentito il direttore generale della Croce rossa italiana;

Con i poteri conferitigli dal decreto del Presidente della Repubblica del 17 aprile 1975;

Determina:

Il tempo utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso di cui alle premesse e che si riporta integralmente nell'allegato al presente provvedimento, è ulteriormente prorogato di trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° luglio 1975

Il presidente generale: MASINI

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a venticinque posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo amministrativo della carriera direttiva del personale civile della Croce rossa italiana.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

1) laurea in giurisprudenza, in economia e commercio, o in scienze politiche conseguita in una università della Repubblica. E' esclusa l'equipollenza di qualsiasi altro diploma di laurea;

2) cittadinanza italiana;

3) età non superiore agli anni 32, salvo le elevazioni consentite dalle disposizioni di legge vigenti in materia per gli impiegati civili dello Stato.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti del personale civile che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso sia già dipendente di ruolo dell'Associazione;

4) avere ottemperato alle disposizioni di legge sul reclutamento militare;

5) godimento dei diritti politici;

6) buona condotta morale e civile;

7) idoneità fisica all'impiego.

Art. 3.

I requisiti di cui al precedente art. 2 debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero siano decaduti dall'impiego medesimo per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti è disposta con ordinanza motivata del presidente generale dell'Associazione.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, e firmate dagli aspiranti dovranno pervenire al Comitato centrale della Croce rossa italiana - Direzione generale - Divisione del personale - Ufficio concorsi, nel termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale.*

Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma.

A tale fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda da redigere secondo lo schema allegato al presente bando (allegato *A*) gli aspiranti dovranno dichiarare:

a) le proprie generalità (le donne coniugate devono indicare, nell'ordine, il cognome del marito, il nome e cognome proprio);

b) il luogo e la data di nascita. I candidati che abbiano superato il 32° anno di età debbono indicare i titoli che danno diritto alla elevazione del predetto limite, o consentano di prescindere dal medesimo;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale), nonché i procedimenti penali pendenti a loro carico;

f) il possesso dell'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego cui si riferisce il concorso;

g) il titolo di studio posseduto, l'università che lo ha rilasciato e l'anno in cui il titolo stesso è stato conseguito;

h) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) i servizi prestati, come impiegato, presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione dei precedenti rapporti di impiego;

l) la dichiarazione di essere disposto a raggiungere, in caso di nomina, la sede di servizio alla quale la Croce rossa italiana riterrà di assegnarlo;

m) l'indirizzo presso il quale devono essere trasmesse le comunicazioni relative al presente concorso e l'impegno a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni.

La Croce rossa italiana non assume nessuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario, o in caso di mancata comunicazione dipendente da inesatta indicazione del recapito, o da non avvenuta oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, o per effetto di disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Associazione stessa.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza del candidato.

Alla domanda deve essere allegata una fotografia formato tessera, anche questa autenticata come sopra specificato.

La Croce rossa italiana si riserva, altresì, di sottoporre i vincitori alla visita di un sanitario di sua fiducia, ai fini dell'accertamento del requisito di cui al punto 7) dell'art. 2 del presente bando.

Art. 5.

La commissione esaminatrice del concorso sarà nominata con successiva ordinanza presidenziale.

Art. 6.

Gli esami consistono in due prove scritte ed in un colloquio.

Le prove scritte verteranno su:

1) diritto costituzionale e/o diritto amministrativo;

2) diritto privato.

Il colloquio avrà per oggetto:

1) le materie delle prove scritte;

2) diritto del lavoro;

3) elementi di economia politica e scienza delle finanze;

4) contabilità di stato;

5) ordinamento della Croce rossa italiana, legislazione sanitaria e delle istituzioni di assistenza e beneficienza;

6) prova facoltativa di lingua straniera (inglese, francese, tedesco a scelta del concorrente). Per tale prova il voto di graduatoria sarà aumentato da un minimo di 0,50 ad un massimo di 1 punto, se il candidato avrà dimostrato di possedere sufficientemente conoscenza della lingua prescelta.

Per lo svolgimento delle prove si osserveranno le norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica n. 3 del 10 gennaio 1957 e n. 686 del 3 maggio 1957, come modificati ed integrati dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Tanto le prove scritte quanto quelle orali avranno luogo in Roma.

Ai candidati sarà data comunicazione della data e della sede dello svolgimento delle prove scritte e di quelle orali nei termini stabiliti dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

L'assenza dagli esami sarà considerata come rinuncia al concorso.

Art. 7.

Al colloquio di cui all'art. 6 del presente bando, saranno ammessi i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che avranno conseguito l'ammissione al colloquio sarà data la relativa comunicazione con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte.

L'avviso per la presentazione al colloquio sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerlo.

Il colloquio non si intenderà superato se il candidato non avrà ottenuto la votazione di sei decimi.

Per essere ammessi a sostenere le prove scritte ed il colloquio, i candidati dovranno presentarsi muniti di idoneo ed aggiornato documento di identificazione.

Art. 8.

I concorrenti che abbiano superato il colloquio e che intendano far valere, ai sensi delle vigenti disposizioni, titoli di precedenza o preferenza nella nomina, debbono far pervenire alla Croce rossa italiana, entro il termine di 15 giorni dalla data del ricevimento del relativo invito, i documenti redatti nelle forme prescritte, che attestino il possesso di tali titoli.

Art. 9.

Sulla base della votazione complessiva, la commissione esaminatrice forma la graduatoria di merito, specificando il punteggio conseguito da ciascun candidato.

Riconosciuta la regolarità del procedimento, il consiglio direttivo della Croce rossa italiana con propria delibera, approva la graduatoria e dichiara i vincitori del concorso, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei saranno pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale*, a norma dell'art. 7 del regolamento organico del personale civile della Croce rossa italiana.

Art. 10.

I candidati dichiarati vincitori dovranno far pervenire all'indirizzo di cui all'art. 8, nel termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, a pena di decadenza, i seguenti documenti in bollo, unitamente ad un elenco in duplice copia dei documenti stessi; copia di tale elenco sarà restituita per ricevuta ad avvenuto riscontro della documentazione prodotta:

1) diploma originale o copia notarile autenticata di uno dei titoli di studio prescritti dal precedente art. 2 per l'ammissione al concorso. Quando il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito presentare, in sua vece, il certificato diploma, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale, sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato;

2) estratto dell'atto di nascita.

I candidati che abbiano superato il 32° anno di età, dovranno produrre i documenti atti a comprovare l'aumento del limite massimo di età, salvo che vi abbiano già provveduto nel presentare il titolo di precedenza o di preferenza nella nomina;

3) certificato di cittadinanza italiana;

4) certificato di godimento dei diritti politici.

Per i minori di anni 21, il certificato, la cui esibizione è, in ogni caso, obbligatoria, deve contenere la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti politici;

5) certificato generale del casellario giudiziale.

Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

6) certificato di un medico militare o del medico provinciale o dell'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre; i candidati invalidi di guerra o assimilati e gli invalidi per servizio devono produrre un certificato medico contenente, ai termini dell'art. 6, n. 3, delle leggi 3 giugno 1950, n. 375 e 24 febbraio 1953, n. 142, la dichiarazione che l'aspirante, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

7) documento militare: copia aggiornata dello stato di servizio militare e del foglio matricolare, a seconda che il candidato abbia prestato servizio militare quale ufficiale, ovvero quale sottufficiale o militare di truppa.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento dell'invito dell'amministrazione a produrre la prescritta documentazione:

1) certificato di cittadinanza italiana;

2) certificato di godimento dei diritti politici;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato medico.

Il personale di ruolo dell'Associazione deve presentare, nel termine sopra specificato, soltanto il titolo di studio.

La mancata presentazione di un documento nel termine prescritto dal presente bando comporta l'esclusione del concorrente.

Art. 11.

I vincitori del concorso, che avranno presentato nel termine di cui al precedente art. 10 i documenti di rito, conseguiranno la nomina in prova, con la qualifica di consigliere di 3ª classe del ruolo amministrativo della carriera direttiva del personale civile della Croce rossa italiana.

Il periodo di prova ha la durata di sei mesi. Durante tale periodo avranno diritto al trattamento economico della qualifica iniziale della carriera di appartenenza.

Ai vincitori del concorso che siano dipendenti di ruolo dell'Associazione e che fruiscano di stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica è attribuito un assegno personale, pari alla differenza fra lo stipendio già goduto e il nuovo, salvo riassorbimento nei successivi aumenti di stipendio per la progressione di carriera, anche semplicemente economica.

Compiuto il periodo di prova, i consiglieri di 3ª classe in prova conseguiranno la nomina in ruolo, previo giudizio favorevole del consiglio direttivo della Croce rossa italiana.

Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego con provvedimento del presidente generale.

In tal caso spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo ai periodi di prova.

ALLEGATO *A*

Schema di domanda
(in bollo da L. 700)

Al Comitato centrale della Croce rossa italiana - Direzione generale - Divisione del personale - Ufficio concorsi - Via Toscana n. 12 - ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . . (provincia di . . . . . .) il . . . . e residente in . . . . (provincia di . . . . .) via . . . . n. . . . chiede di essere ammesso al concorso pubblico, per esami, a venticinque posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo amministrativo della carriera direttiva indetto con delibera del consiglio direttivo.

Dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

1) ha diritto all'aumento del limite di età di cui all'art. 2, lettera *B*), del bando perché (1) . . . . . .;

2) è cittadino italiano;

3) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . (oppure) non è iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo . . . .;

4) non ha riportato condanne penali; (oppure): ha riportato le seguenti condanne penali . . . . (da indicare anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale, nonchè la data del relativo provvedimento e l'autorità che lo ha emesso);

5) è in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso . . . . il . . . . .;

6) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente . . . .;

7) ha prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni . . . .; (oppure): non ha prestato servizio presso pubbliche amministrazioni;

8) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e non è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *D*), del testo unico delle disposizioni concernenti, lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Data . . . .

Firma . . . .
(la firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal notaio, dal segretario comunale oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali è sufficiente il « visto » del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio. Per i militari alle armi è sufficiente il « visto » del comandante della compagnia o unità equiparata)

(1) Tale dichiarazione è necessario solo per i candidati che, avendo superato il limite massimo di età previsto dal bando, abbiano titoli che danno diritto all'elevazione del suddetto limite.

(5952)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Commissione giudicatrice del concorso, per titoli, a cinque borse di studio per il perfezionamento tecnico professionale di laureati in medicina veterinaria.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto del 30 luglio 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 29 novembre 1973, registro n. 8 Sanità foglio n. 233, con cui è stato bandito un concorso, per titoli, a cinque borse di studio per il perfezionamento tecnico professionale di laureati in medicina veterinaria;

Considerato che, a norma dell'art. 3 del citato decreto 30 luglio 1973, occorre nominare la commissione giudicatrice del concorso suindicato;

Vista la legge 4 ottobre 1950, n. 888, il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, nonchè le leggi 5 giugno 1967, n. 417, 15 aprile 1961, n. 291 e il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e altresì la legge 15 novembre 1973, n. 734;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso, indicando in premessa, è così composta:

Presidente:

Bellani prof. Luigino, direttore generale dei servizi veterinari del Ministero della sanità.

Componenti:

Caporale prof. Giuseppe, direttore dell'istituto zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e della Basilicata;

Mantovani prof. Adriano, titolare della cattedra di malattie infettive della facoltà di medicina veterinaria dell'Università di Bologna;

Galeota dott. Enrico, primo dirigente in servizio presso la Direzione generale dei servizi veterinari del Ministero della sanità;

Pellegrino dott. Ugo, primo dirigente in servizio presso la Direzione generale per l'igiene degli alimenti e per la nutrizione del Ministero della sanità.

Segretario:

Salemi dott. Guido, consigliere in servizio presso la Direzione generale dei servizi veterinari del Ministero della sanità.

Ai componenti la commissione predetta, nonchè al segretario, sarà corrisposto il trattamento economico previsto dal sopracitato decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, e successive modifiche.

Per i componenti della predetta commissione all'atto della liquidazione del compenso saranno osservate le norme di cui all'art 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e all'art. 2 della legge 15 novembre 1973, n. 734.

La relativa spesa presunta di L. 250.000 graverà sul capitolo 1063 del bilancio finanziario 1974.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 25 ottobre 1974

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *marzo* 1975
Registro n. 2 *Sanità, foglio n.* 136

(5759)

REGIONE TOSCANA

Commissione giudicatrice del concorso ad un posto di veterinario igienista vacante nel comune di Siena

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la propria deliberazione 5 giugno 1973, n. 2965, con la quale veniva bandito un pubblico concorso, per titoli ed esami, al posto di veterinario igienista presso il comune di Siena;

Ritenuto di dover provvedere con urgenza alla costituzione della commissione giudicatrice;

Viste le proposte all'uopo formulato dall'ordine dei veterinari della provincia e dal comune interessato;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 20 febbraio 1953, n. 62;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 295;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale 5 giugno 1972, n. 11;

Vista la legge regionale 16 luglio 1974, n. 39;

A voti unanimi;

Delibera

di costituire la commissione giudicatrice del concorso di cui alle premesse nel modo che segue:

Presidente:

Biondi Antonio, funzionario amministrativo della regione Toscana.

Componenti:

La Gaetana Giuseppe, funzionario amministrativo del C.R.C. di Siena;

Guiducci Giovanni, funzionario veterinario della regione Toscana;

Romboli prof. dott. Bruno, docente in anatomia patologica e generale veterinaria presso l'Università di Pisa;

Farina prof. dott. Renato, docente di clinica medica e polizia veterinaria presso l'Università di Pisa;

Di Prete dott. Leonardo, veterinario comunale.

Segretario:

Bertoni Luciano, assistente amministrativo della regione Toscana.

La commissione che avrà sede presso l'ufficio del veterinario provinciale di Siena, inizierà le prove di esame non prima di un mese dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente provvedimento sarà altresì pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Toscana e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del veterinario provinciale di Siena, della prefettura di Siena ed a quello del comune interessato.

Il veterinario provinciale di Siena è incaricato di curare la pubblicità dell'atto, ad eccezione di quella nel Bollettino ufficiale della regione, che sarà effettuata a cura del dipartimento affari generali e del personale.

La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 della legge 10 febbraio 1953, n. 62.

Firenze, addì 23 aprile 1975

Il presidente: LAGORIO

Il segretario: POLLINI

(5907)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI VERONA

Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Verona

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto del medico provinciale n. 104362 del 4 maggio 1974 con il quale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Verona al 30 novembre 1973;

Visto il decreto del medico provinciale n. 100812 in data 3 maggio 1975 con cui è stata stralciata dal suddetto bando di concorso la condotta ostetrica del comune di Legnago;

Considerata la necessità di provvedere alla costituzione della commissione giudicatrice del concorso in parola, essendo scaduto il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

Viste le designazioni pervenute dalla giunta regionale veneta, dall'ordine delle ostetriche della provincia di Verona e dai comuni interessati;

Visti gli articoli 68 e 69 del testo unico approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e della provincia approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modificazioni;

Visti gli articoli 50 e 54 del citato regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 211 e con legge 8 marzo 1968, n. 220;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale 1° settembre 1972, n. 12;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso pubblico, per titoli ed esami, a posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Verona al 30 novembre 1973, bandito con decreto del medico provinciale n. 104362 del 4 maggio 1974 si compone come segue:

Presidente:

Celotto dott. Giuseppe, funzionario della regione Veneto.

Componenti:

Zeno dott. Ferigo, funzionario della regione Veneto;

Facchini dott. Valentino, direttore dipartimentale della regione Veneto;

Vecchietti prof. Giuseppe, direttore della clinica ostetrica ginecologica, Università di Padova, sezione di Verona;

Pasqualin dott. Umberto, primario dell'ospedale di Bussolengo;

Pospisek Laura, ostetrica condotta del comune di Verona.

Segretario:

Zampieri dott. Giuseppe, funzionario della regione Veneto.

Le prove di esame di concorso avranno luogo in Verona, non prima che sia trascorso un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Foglio annunzi legali della provincia di Verona e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del medico provinciale di Verona, della prefettura di Verona, nonchè dei comuni interessati.

Verona, addì 23 giugno 1975

Il medico provinciale: RENZULLI

(5859)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI ANCONA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Ancona

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto n. 641 in data 16 febbraio 1974, con il quale veniva indetto pubblico concorso per il conferimento delle condotte mediche vacanti nella provincia di Ancona al 30 novembre 1973;

Visto il proprio decreto n. 1450 in data 18 aprile 1975, con il quale è stato provveduto alla nomina della commissione giudicatrice del predetto concorso;

Visto il decreto n. 1915 in data 20 maggio 1975, con il quale è stato provveduto all'ammissione dei candidati al predetto concorso;

Visto il verbale delle operazioni concorsuali e della seduta degli esami redatto dalla commissione giudicatrice ed accertatane la regolarità;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, concernente il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle province;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale 30 gennaio 1973, n. 2;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati risultati idonei al pubblico concorso per l'assegnazione delle condotte mediche vacanti in provincia di Ancona al 30 novembre 1973.

1. Fiacchini Igino . . . . . . punti 52,75 su 120
2. Fattorillo Sergio . . . . . . » 52,31 »
3. Pellei Raffaele . . . . » 50,19 »
4. Vinci Antonio . . . . » 48,30 »
5. Sturabotti Bernardino . . . . . » 47,02 »
6. Loretti Mario . . . . » 45,79 »
7. Venuti Giovanni . . . . . . » 44,39 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia, nel Bollettino ufficiale della regione Marche e, per otto giorni consecutivi, sarà affisso agli albi pretori di quest'ufficio, della prefettura e dei comuni interessati.

Ancona, addì 30 giugno 1975

Il medico provinciale: PAOLUCCI

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2585 in data odierna, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso per l'assegnazione delle condotte mediche vacanti in provincia di Ancona al 30 novembre 1973;

Viste le domande dei singoli concorrenti nonchè l'elenco delle condotte mediche indicate in ordine di preferenza da parte dei medesimi concorrenti;

Visto l'art. 25 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale 30 gennaio 1973, n. 2;

Decreta:

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori delle condotte mediche indicate a fianco di ciascuno di essi:

1) Fiacchini Igino: Ostra Vetere (condotta unica);
2) Fattorillo Sergio: Loreto (condotta unica);
3) Pellei Raffaele: Arcevia (condotta di Castiglioni);
4) Vinci Antonio: Monte S. Vito (prima condotta);
5) Sturabotti Bernardino: Genga (prima condotta);
6) Loretti Mario: Barbara (condotta unica).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Ancona, nel Bollettino ufficiale della regione Marche e, sarà affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di quest'ufficio, della prefettura e dei comuni interessati.

Ancona, addì 30 giugno 1975

Il medico provinciale: PAOLUCCI

(5860)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI MODENA

Commissione giudicatrice del concorso al posto di direttore di macello vacante nel comune di Modena

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1191 del 20 giugno 1973, col quale è stato bandito il concorso, per titoli ed esami, per il posto di direttore del macello del comune di Modena;

Considerato che occorre procedere alla nomina della commissione giudicatrice;

Viste le designazioni della regione Emilia-Romagna e dell'ordine provinciale dei veterinari;

Visto il decreto del medico provinciale di Modena n. 1248 del 12 giugno 1975, con il quale, su proposta del consiglio dello ordine provinciale dei veterinari e su susseguente segnalazione del comune di Modena, è stato nominato il dott. prof. Arturo Mora quale direttore di pubblico macello in seno alla commissione giudicatrice;

Visti il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 e il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, numero 854;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;

Viste le leggi della regione Emilia-Romagna 11 ottobre 1972 e 12 marzo 1973, n. 16;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso, indicato nelle premesse, è così costituita:

Presidente:

Puglisi dott. Ferdinando, della sezione decentrata del comitato di controllo di Modena.

Componenti:

Orlando dott. Antonio, della sezione decentrata del comitato di controllo di Modena;

Benazzi dott. prof. Pietro, veterinario provinciale di Bologna;

Gentile dott. prof. Giuseppe, docente in clinica medica veterinaria;

Bisbocci dott. prof. Giovanni, ordinario fuori ruolo in patologia generale ed anatomia patologica;

Mora dott. prof. Arturo, direttore del macello comunale di Bologna.

Segretario:

Grasso dott. Antonio, collaboratore amministrativo della regione Emilia-Romagna.

La commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede a Modena.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo della prefettura di Modena, dell'ufficio veterinario provinciale e del comune di Modena.

Modena, addì 24 giugno 1975

Il veterinario provinciale: BENIMEO

(5760)

FONDAZIONE PIEMONTESE INDUSTRIALE ED OPERAIA PER LA LOTTA CONTRO LA TUBERCOLOSI DI TORINO

Concorso ad un posto di primario medico tisiologo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per un posto di primario medico tisiologico.

Le domande devono pervenire al presidente dell'ente in Torino, C. Svizzera 178, entro le ore 12 del quarantacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

La procedura del concorso è disciplinata dalle norme del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969. n. 130 e dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Per informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente, corso Svizzera, 178, Torino.

(5865)

CENTRO OSPEDALIERO PER LA CURA DEI TUMORI DI PALERMO

Concorso ad un posto di direttore sanitario

Con bando del 26 maggio 1975, è stato indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore sanitario. Il termine della presentazione delle domande, scadrà il quarantacinquesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(5762)

OSPEDALE CIVILE S. CAMILLO DI COMACCHIO

Concorso ad un posto di primario di chirurgia generale

In esecuzione della deliberazione 29 aprile 1975, n. 122, è indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura del posto di primario di chirurgia generale, da espletarsi secondo le norme del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Le domande e la documentazione relativa, in carta da bollo, dovranno essere presentate o fatte pervenire alla direzione amministrativa dell'ospedale entro le ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Copia del bando ed ogni altra informazione possono essere richieste alla direzione amministrativa dell'ente in Comacchio (Ferrara).

(5763)

OSPEDALE MAGGIORE DI MILANO

Concorso ad un posto di primario ostetrico-ginecologo

In esecuzione alla delibera 9 giugno 1975, n. 1281, viene messo a concorso un posto di primario ostetrico-ginecologo per l'ospedale «Città di Sesto San Giovanni». I requisiti di ammissione al concorso sono quelli previsti dagli articoli 2 e 85 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n 130.

Le domande corredate dalla relativa documentazione dovranno pervenire alla ripartizione del personale dell'ente entro e non oltre le ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale.*

Per chiarimenti rivolgersi alla ripartizione del personale dell'ospedale maggiore di Milano, via Francesco Sforza n. 28, Milano.

(5765)

Concorso ad un posto di aiuto chirurgo

In esecuzione alla delibera 9 giugno 1975, n. 1270, viene messo a concorso un posto di aiuto chirurgo.

I requisiti di ammissione al concorso sono quelli previsti dagli articoli 2 e 88 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130 e dall'art. 49 della legge 18 aprile 1975, n. 148.

Le domande corredate dalla relativa documentazione dovranno pervenire alla ripartizione del personale dell'ente entro e non oltre le ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale.*

Per chiarimenti rivolgersi alla ripartizione del personale dell'ospedale maggiore di Milano, via Francesco Sforza n. 28, Milano.

(5864)

OSPEDALE GENERALE DI ZONA DI BITONTO

Concorso ad un posto di aiuto di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di anestesia e rianimazione.

I requisiti per l'ammissione al concorso sono quelli prescritti dal decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, modificato con la legge 18 aprile 1975, n. 148.

Le domande di ammissione, accompagnate dalla tassa di concorso di L. 3000 (tremila) dovranno pervenire alla segreteria dell'ente entro quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La copia integrale del bando di concorso può essere richiesta alla direzione amministrativa dell'ente, in Bitonto (Bari).

(5832)

OSPEDALE PROVINCIALE PEDIATRICO « F.LLI CROBU » DI IGLESIAS

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti i seguenti concorsi pubblici, per titoli e per esami, a:

un posto di medico aiuto di laboratorio;
un posto di medico aiuto di radiologia.

Termine perentorio per la presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi: entro quarantacinque giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente estratto nella *Gazzetta Ufficiale.*

Per eventuali chiarimenti e per la richiesta delle copie dei bandi rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente, in Iglesias (Cagliari).

(5634)

OSPEDALE DERMATOLOGICO «SAN LAZZARO» DI TORINO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura di:

un posto di assistente di dermatologia chirurgica;
un posto di assistente di radiologia.

I requisiti richiesti sono quelli previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Le domande dovranno essere presentate entro le ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica

Per informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente via Cherasco, 23, Torino.

(5764)

ENTE OSPEDALIERO «G. RASORI» DI PARMA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

In esecuzione agli atti deliberativi 19 giugno 1974, n. 218 e 27 giugno 1975, n. 246, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ex articoli 88 e 91 del decreto del Presidente della Repubblica n. 130/69, integrato dalla legge n. 148/75, a copertura dei seguenti posti d'organico, ruolo del personale sanitario con funzioni di diagnosi e cura:

un posto di aiuto pneumologo per il servizio di fisiopatologia respiratoria;
un posto di assistente di radiologia.

Le domande di partecipazione dovranno pervenire all'amministrazione dell'ente entro il termine perentorio delle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il bando integrale ed ogni informazione possono essere richiesti alla direzione amministrativa dell'ente.

(5863)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100751910)